SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 marzo 2007, n. **58.**

Regolamento recante indentificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare gli articoli, 20, 21 e 181, comma 1, lettera *a)*, che fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il termine per l'identificazione — con atto di natura regolamentare — dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 27, 28 e 29;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui, fra l'altro, è stato soppresso il Ministero delle attività produttive ed istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005;

Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Ravvisata la necessità di provvedere ad identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito dell'Amministrazione dello sviluppo economico, le finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento e le operazioni eseguite con gli stessi dati;

Ritenuto di dover individuare le operazioni ordinarie che il Ministero dello sviluppo economico deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato ancora che possono dispiegare effetti significativi per l'interessato anche le operazioni svolte mediante siti web o volte a definire in forma automatizzata profili degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra le banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi e la diffusione;

Ritenuto necessario individuare, con riferimento alle operazioni che possono spiegare effetti significativi per l'interessato, quelle effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ed in particolare le operazioni di comunicazioni a terzi;

Ritenuto di aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del «Codice in materia di protezione dei dati personali», con particolare riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;

Considerato che le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle fonti normative degli allegati, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni;

Acquisito il parere in data 30 novembre 2006 del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 gennaio 2007;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, (nota n. 1697, in data 2 marzo 2007);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero dello sviluppo economico nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni eseguibili

1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da 1 a 9, che formano parte integrante del presente regolamento, individuano i dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili, in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, in particolare nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 311

INDICE DEI TRATTAMENTI

Allegato	Denominazione del trattamento
1	Gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali
2	Benefici per i dipendenti
3	Gestione contenzioso
4	Politiche di incentivazione
5	Energia e risorse minerarie
6	Verifica e controllo
7	Gestione albi, elenchi e registri
8	Nomine e onorificenze
9	Sindacato ispettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SCHEDA N. 1

Denominazione del trattamento

Gestione delle risorse umane e relazioni sindacali.

Fonte normativa

D.lgs n. 165/2001, C.C.N.L., C.C.I.A., D.P.R n. 3/1957, L. n. 300/1970, L. n.1024/1971, D.P.R n. 600/73, D.P.R 1032/1973, D.P.R 1092/1973, L. 29/1979, L. 476/1984, L. n. 333/1985, D.P.R 395/1988, L. n. 398/1989, D.lgs n.198/2006, L. n. 104/1992, D.lgs. n. 564/1996, L. n. 68/1999, L. n. 421/1992, D.lgs n. 503/1992, D.lgs n. 626/1994, L. n. 335/1995, L. n. 53/2000, D.lgs n.151/2001, , D.P.R. n. 686/1957.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario, a tempo pieno o a tempo parziale, o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. (art. 112 d.lgs 196/2003).

Tipi di dati trattati

Convinzioni	|X | religiose	| X | filosofiche	|X|d'altro genere
Convinzioni	| X | sindacali	|X| politiche	
Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| terapie in corso	|X| dati relativi ai familiari del dipendente
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|		
Vita sessuale	|X| soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

b) enti assistenziali, assicurativi nonché autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali, anche per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro

c) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali

d) enti di appartenenza e di destinazione dei lavoratori comandati/in mobilità per la gestione della procedura di comando/mobilità

e) organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relative ai dipendenti che hanno rilasciato la delega per l'esercizio delle libertà sindacali

f) enti competenti in materia di collocamento obbligatorio

g) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive

h) Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del trattamento economico del personale e relativa assistenza fiscale al personale

---

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time, di consulenza dei volontari del servizio civile) a partire da procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione previste dalla legge e comprendente anche la gestione della documentazione matricolare; il trattamento concerne altresì l'acquisizione di pareri delle amministrazioni in caso di mobilità e l'espletamento di altre eventuali procedure di reclutamento. Vengono trattati dati relativi alla salute per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici o permessi nei soli casi previsti dalla legge; tali dati pervengono su iniziativa dei dipendenti ovvero previa richiesta dell'amministrazione. Possono essere trattati dati relativi alle convinzioni, filosofiche e d'altro genere, possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza. I

dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per quelle festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. Dati di tipo giudiziario relativi ai carichi pendenti possono essere rilevati dalla presentazione del certificato del casellario giudiziale o dalle dichiarazioni rese in occasione di assunzione o nei casi in cui occorra disporre la sospensione dal servizio, a seguito di comunicazioni giudiziarie. Sono inoltre trattati dati relativi all'appartenenza sindacale o politica, laddove il possesso del dato sia essenziale per l'amministrazione come, ad esempio, per la gestione di permessi e contributi per la partecipazione alle attività politiche e sindacali.

Con specifico riferimento agli obblighi, contributivi, assicurativi connessi alla risoluzione, a qualunque titolo, del rapporto di lavoro e al trattenimento in servizio, i dati sono trasmessi agli Enti preposti. Nell'ambito di tale attività possono essere trattati dati sensibili inerenti la salute nel caso in cui debbano essere erogati benefici connessi allo stato di salute (agevolazioni di anzianità per invalidità civile, attivazione di rendite erogate da Enti previdenziali in caso di infortunio ecc.), mentre dati di tipo giudiziario possono entrare in gioco all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro in presenza di condanne penali e di conseguente sospensione dal servizio, o per ottemperare a richieste patrimoniali del giudice contabile (es. procedure per fermi amministrativi o per bloccare l'erogazione di somme previdenziali).

Con riferimento, infine, agli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e di sicurezza, la trattazione dei dati avviene generalmente d'ufficio ovvero ad istanza del lavoratore o del medico competente. I dati vengono elaborati dall'amministrazione e, ove indispensabile, vengono trasmessi ai soggetti aventi titolo per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite dalla legge in materia di vigilanza sanitaria e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Vengono anche effettuate denunce obbligatorie inerenti infortuni sul lavoro ove espressamente previste dalla legge.

Possono essere trattati dati riguardanti le convinzioni politiche o sindacali solo in relazione all'applicazione di istituti previsti dalla disciplina normativa dei rapporti di lavoro, come ad esempio, i permessi per campagne elettorali, aspettative per l'esercizio dei mandati rappresentativi e permessi sindacali.

Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

Vengono infine effettuate controlli presso le amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzate all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SCHEDA N. 2

Denominazione del trattamento.

Benefici per i dipendenti.
Erogazioni e sostegno a vario titolo dei singoli dipendenti e dei loro familiari quali contributi per sussidi dalla cassa previdenza, generalmente erogati per spese sanitarie o anche per spese per procedimenti giudiziari connessi con l'attività d'istituto; erogazioni prestiti da ente di previdenza di riferimento; liquidazione dei benefici derivanti dalle infermità per causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo; pensionamento per inabilità; risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità, registrazione infortuni. Gestione asilo nido per i figli dei dipendenti in servizio presso il Ministero

---

Fonte normativa

D.P.R. n. 461/2001 adottato ai sensi della L. n. 59/1997 e della L. n. 340/2000, D.P.R. n. 686/1957, D.lgs n. 165/2001, C.C.N.L., L. n. 448/2001, L. n. 336/1970.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Concessione di benefici ed altre agevolazioni al personale (art. 68 e art. 112 del d.lgs 196/03).
Gestione asili nido (art. 73 d.lgs 196/2003).

Tipi di dati trattati

Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| patologie pregresse	|X| terapie in corso	|X| relativi ai familiari del dipendente
Origine	| X |etnica			
Dati di carattere giudiziario		(art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs n. 196/2003) |X|		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Enti previdenziali per riconoscimento di pensione privilegiata o di inabilità o di maggiorazione del trattamento pensionistico, derivante da particolari stati invalidanti

b) Organi preposti all'accertamento e al riconoscimento della causa di servizio e all'equo indennizzo o all'inabilità al lavoro non dipendente da causa di servizio

c) Ente preposto alla gestione dell'asilo nido per la predisposizione di particolari accorgimenti e ai fini della graduatoria per l'iscrizione all'asilo (atto interno, contratto n. 18206 del 18.5.2006)

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Per quanto concerne la concessione dei benefici derivanti da infermità per causa di servizio, l'amministrazione agisce a domanda dell'interessato. Sono effettuate comunicazioni con gli altri soggetti pubblici sopra indicati ove indispensabile e previsto dalla legge. Il beneficio viene concesso a seguito di pronunciamento della Commissione preposta o su verbale della struttura sanitaria. In tale sede, vengono trattati dati di carattere sanitario al fine dell'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge. Dati di carattere giudiziario possono invece essere trattati per quanto concerne la concessione di contributi per spese di carattere giudiziario sostenute dal personale, per eventi connessi con i compiti d'istituto.
Eventuali dati relativi all'origine etnica dell'interessato possono essere trattati in relazione all'attribuzione di benefici, discendenti da particolari status, quali ad esempio quello di profugo o di internato.
Nell'ambito della gestione degli asili nido per i figli dei dipendenti in servizio presso il Ministero, possono essere oggetto di trattamento dati relativi allo stato di salute del minore o alla situazione socio-ambientale del nucleo familiare, segnalata e/o documentata dai servizi sociali operanti presso le strutture pubbliche territoriali, ove possa essere di serio pregiudizio per un suo sano sviluppo psico-fisico. I dati vengono trattati sia per la predisposizione di particolari accorgimenti in caso di necessità, sia ai fini della graduatoria per l'iscrizione all'asilo.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SCHEDA N. 3

Denominazione del trattamento

Gestione contenzioso.
Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale. Attività relative alla consulenza giuridica nonché alla rappresentanza, al patrocinio ed alla difesa dell'amministrazione. Procedure di conciliazione.

Fonte normativa:

Codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale; d.lgs n. 165/2001, L. n. 241/1990, L. n. 689/1981, dlgs n.80/98, CCNL, norme regolanti il diritto del giudice contabile, Testo unico Avvocatura dello Stato, d.lgs n. 30/2005, dPR n. 1199/71, d.lgs n. 114/98, L. n. 39/89, L. n. 204/85, L. n. 1442/41, DM 29.12.79, L. n. 478/1968, DM 11.7.83, d.lgs n. 32/98, d.lgs n. 220/02, d.lgs n. 300/99, d.lgs n. 34/2004, dPR n. 175/01, Reg. CE n. 2064/97, Reg. CE n. 438/01; L. n. 449/1997; dPR n. 430/01, R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, L. n. 326/03, L. n. 388/2000; d.lgs n. 206/2005 e legislazione di settore in materia di sicurezza dei prodotti; d.m. 11/03/2005.

Finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Finalità volte all'applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria e contenzioso di competenza (articolo 71 d.lgs. 196/2003); gestione dei rapporti di lavoro (art. 112 del d.lgs. 196/2003).

Tipi di dati trattati

Origine	| X |etnica	| X | razziale	
Convinzioni	|X | religiose	| X | filosofiche	|X|d'altro genere
Convinzioni	|X | sindacali	|X| politiche	
Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| terapie in corso	|X| dati relativi ai familiari del dipendente
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|		
Vita sessuale	|X|		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Autorità giudiziaria
b) Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere, e Presidenza della Repubblica, nell'ambito dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato;
c) Avvocatura dello stato, allo scopo di fornire gli elementi di fatto e di diritto necessari per la difesa dell'Amministrazione;
d) Presidenza del Consiglio di Ministri ed Avvocatura dello Stato, per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali;
e) Tribunali amministrativi regionali;
f) Organi di polizia giudiziaria;
g) Liberi professionisti ai fini di patrocinio o consulenza;
h) Uffici provinciali del lavoro per le procedure di conciliazione;
i) Commissione centrale per le cooperative ex art. 12 d.lgs 220/02;
j) Collegi arbitrali;
k) Commissioni tributarie;
l) Procura della Repubblica;
m) Procura della Corte dei Conti.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Il trattamento dei dati riguarda ogni fattispecie che possa dar luogo a contenzioso nell'ambito delle attività volte all'accertamento di responsabilità civili, penali, contabili e disciplinari dei dipendenti o di soggetti esterni all'amministrazione nonché il coordinamento del contenzioso civile ed amministrativo dell'amministrazione e l'esecuzione di giudicati. Il trattamento concerne altresì: le istruttorie per i ricorsi straordinari al Capo dello Stato; il contenzioso in materia pensionistica innanzi alla Corte dei Conti; il contenzioso relativo al controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali; il contenzioso civile, penale, amministrativo e tributario relativo a forme di incentivazione, anche pregresse, ivi incluso il contenzioso derivante dall'iscrizione a ruolo di crediti vantati dall'amministrazione; il contenzioso in materia di attività commerciali; gli adempimenti in materia di contenzioso amministrativo per opposizioni a registrazione dei marchi di impresa; l'istruttoria dei ricorsi gerarchici presentati avverso i provvedimenti della Camere di commercio di diniego dell'iscrizione, di cancellazione, di sospensione presso i ruoli degli ausiliari di commercio alle Commissioni centrali; l'istruttoria ed il contenzioso relativi ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali in materia di carburanti; ricorsi amministrativi e fermo dell'attività amministrativa per autorizzazioni alla costruzione di centrali elettriche, terminali di rigassificazione, altre procedure autorizzative in materia energetica di competenza statale; attività sanzionatoria in

materia di cooperative ex art. 12 d.lgs 220/02; l'attività sanzionatoria e il contenzioso in materia di tutela dei consumatori relativamente all'iscrizione nell'Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentativi a livello nazionale (CNCU), ai progetti finanziati con le risorse derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla sicurezza dei prodotti, alle manifestazioni a premio ed agli strumenti di misura, inclusa l'istruttoria dei ricorsi gerarchici. Il trattamento è altresì effettuato per lo svolgimento delle istruttorie finalizzate alla costituzione di parte civile dell'Amministrazione e per consentire all'Amministrazione di comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti e partecipare a procedure di arbitrato e conciliazione.

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari viene altresì effettuato nell'ambito di pareri resi all'Amministrazione così come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio ovvero in sede conciliativa o di arbitrato e nelle sentenze.

Nello specifico, il trattamento dei dati di competenza scaturisce sia da attività obbligatorie d'ufficio (es. attivazione procedimenti disciplinari su segnalazione degli organi preposti; attività di fermo amministrativo; rappresentanza dell'amministrazione in giudizio ecc) sia da istanze e attivazioni di procedimenti di parte nel caso del contenzioso di lavoro.

I dati, oltre ad essere raccolti presso gli interessati, vengono raccolti presso terzi (Autorità giudiziaria, avvocati e consulenti incaricati della tutela giuridica dell'Ente). Gli stessi possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità giudiziaria, alla Guardia di Finanza, al professionista per un'eventuale attribuzione di incarico; al consulente della controparte per le finalità di gestione del contenzioso.

Le comunicazioni sono inoltre effettuate alla Autorità di Polizia per le incombenze di legge, agli Uffici provinciali del Lavoro e relativi organi ausiliari per l'acquisizione di notizie inerenti all'attività d'istituto, all'Avvocatura dello Stato, agli avvocati e consulenti delle controparti nei procedimenti contenziosi e sanzionatori, alla commissione centrale per le cooperative ex art. 12 d.lgs 220/02, al Consiglio di Stato.

Nelle manifestazioni a premio i dati giudiziari del promotore o di altri soggetti che intervengono nell'iniziativa vengono trasmessi al Ministero dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dagli Organi di polizia giudiziaria ai fini della loro conservazione ovvero dell'instaurazione di procedimenti di cessazione della manifestazioni a premio ovvero sanzionatori.

I dati giudiziari relativi ai soggetti coinvolti nelle fasi di importazione e commercializzazione di talune categorie di prodotti non sicuri, offerte ai consumatori finali vengono trasmessi al Ministero dall'autorità giudiziaria e dagli organi di polizia giudiziaria ai fini della loro conservazione e della determinazione di profili soggettivi di rischio.

Con riferimento al contenzioso relativo ai ruoli degli ausiliari di commercio, i dati sensibili sono conservati presso l'Ufficio competente.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SCHEDA N. 4

Denominazione del trattamento.

Politiche di incentivazione.
Attività di concessione, erogazione, modifica, revoca e recupero di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici a vario titolo a favore di imprese e società,

---

Fonte normativa

Legge 17/02/82 n. 46 - artt. 14-18; Legge 06/10/82 n. 752 - art. 9; Legge 06/10/82 n. 752 - art. 17; Legge 27/02/85 n. 49 - titolo Il; Decreto-legge 01/04/89 n. 120 convertito con legge 15/5/89 n. 181 - artt. 7, 8 e 11 e successive modificazioni; L 311/2004 - art. 1, commi da 265 a 268; Legge 80/2005 - art. 11, commi 8 e 9; DPCM 0707/05; Legge del 23/2/2006 n. 51 – art. 37; Delibera CIPE n. 29 del 22.3.2006; Legge n. 266/2005 – art. 1, comma 30; Legge 23/12/00 n. 388 - art. 145 comma 52; Legge 27/12/02 n. 289 – art. 73; L 311/2004 - art. 1, commi da 265 a 268; Legge 80/2005 - art. 11, commi 8 e 9; DPCM 0707/05; Legge del 23/2/2006 n. 51 – art. 37; Delibera CIPE n. 29 del 22.3.2006; Legge n. 266/2005 – art. 1, comma 30; Legge 25/02/92 n. 215; D.lgs 11.4.2006 n. 198; Decreto-legge 22/10/92 n. 415 convertito con legge 19/12/92 n. 488; Legge 19/07/93 n. 237 - art. 6 commi 7, 8 e 8 bis; Legge 23/12/96 n. 662 - art. 2 commi 203 e seguenti; Delibera CIPE n. 16 del 2003; Legge 07/08/97 n. 266 - art. 14; Legge 07/08/97 n. 266 - art. 15; Legge 07/08/97 n. 266 - art. 16; Legge 11/05/99 n. 140 - art. 5; Legge 23/12/00 n. 388 - art. 103 commi 1, 2 e 3; Legge 23/12/00 n. 388 - art. 103 commi 5 e 6; Legge 23/12/00 n. 388 - art. 106; Legge 23/12/00 n. 388 - art. 114 comma 4; Legge 12/12/02 n. 273 – art. 2, commi 4-5; Legge 28/12/01 n. 448, art. 59; Legge 12/12/02 n. 273 – art. 12; Legge 12/12/02 n. 273 – art. 27; Programma Operativo Nazionale (PON) "Sviluppo imprenditoriali locale" (Asse IV Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006); Legge 10/10/75 n. 517; DPR 09/11/76 n. 902; Legge 12/08/77 n. 675; Legge 14/05/81 n. 219; Legge 19/12/83 n. 696 - art. 1; Legge 01/03/86 n. 64; Legge 06/02/87 n. 15; Legge 27/03/87 n. 121 – art. 3 octies; Legge 09/01/91 n. 10 – artt. 11, 12 e 14; Decreto legislativo 20/06/94 n. 396 convertito con legge 03/08/94, n. 48; Legge 25/07/94 n. 471; Legge 16/02/95 n. 35 – art. 2 bis; Legge n. 549/95 – art. 2, comma 42; Legge n. 421/1996 - art. 2; Legge n. 41/1986 - art. 11, commi 15-18; Legge 27/03/97 n. 77 – art. 1; Programma operativo multiregionale "Industria, artigianato e servizi alle imprese" – Misure 1.2 e 3.2; Iniziativa comunitaria PMI – Sottoprogramma III - Interventi multiregionali FESR – obiettivi 1, 2 e 5b; Decreto-legge 23/06/95 n. 244 convertito con legge 08/08/95 n. 341 – art. 1; Decreto-legge 28/03/97 n. 79 convertito con legge 28/05/97 n. 140 – art. 13; Legge 07/08/97 n. 266 - art. 8 c. 2; Legge 27/12/97 n. 449 - art. 11; Decreto legislativo 31/03/98 n. 114 - art. 24; Decreto legislativo 31/03/98 n. 114 – art. 25, comma 7; Legge 07/08/97 n. 266 – art. 1; Legge n. 388/2000 – art. 6; Legge n. 388/2000 – art. 8; Legge 07/03/01 n. 62 – art. 8; Legge n. 57/2001 – art. 14, comma 2.

legge 95/79, d.lgs. 270/99, Reg. CE 1681/94, Reg. CE 2064/97, Reg CE 438/01, Reg. CE 2035/05, dl 347/03 e legge 39/04, d.lgs. 30/05, d.lgs.C.P.S n.1577/47, l. 31/1/1992, n. 59, articolo 20.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Finalità di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti (art. 68, comma 2, lettere a), e), f) d.lgs. 196/03).

Tipi di dati trattati

Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 196/2003) |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Ministero economia e finanze (RGS) per le verifiche e le incombenze di competenza;
b) Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Politiche Comunitarie ex Reg. CE n. 1681/94;
c) Soggetti Attuatori di misure cofinanziate da fondi strutturali comunitari ex Reg. CE n. 1681/94;
d) Autorità Giudiziaria per procedimenti e per ottenere autorizzazione a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Comunitarie le schede OLAF nei casi in cui esista un procedimento penale;
e) Guardia di Finanza per indagini;
f) Avvocatura dello Stato per consultazioni, ricorsi e difesa in procedimenti;

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Per quanto concerne la concessione di benefici a vario titolo alle imprese, il trattamento dei dati di competenza scaturisce sia da istanze di parte, sia da attività obbligatorie di ufficio.
I dati sono acquisiti allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione delle agevolazioni, ovvero di revoca e accertamenti in merito alle agevolazioni concesse.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SCHEDA N. 5

Denominazione del trattamento.

Energia e risorse minerarie

Attività di sicurezza e tutela dai rischi per la gestione di fonti energetiche e minerarie. Autorizzazioni in materia di impiego, detenzione, trasporto, gestione, commercio di materiale radioattivo e gestione di rifiuti radioattivi.

Fonte normativa

D.P.R. 128/59, L. n. 1860/62 e successive modificazioni e integrazioni, d.lgs n. 230/1995 e successive modificazioni e integrazioni, d.lgs n.626/1994.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. (art 68, lettera g) comma 2 del d.lgs. 196/03); attività di controllo e ispettive (art 67 del d.lgs. 196/03).

Tipi di dati trattati

Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| terapie in corso	
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) all'Ispettorato del lavoro per sicurezza sul lavoro
b) Inail per sicurezza sul lavoro

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati sono trattati presso gli interessati e presso gli enti preposti a seguito di comunicazione diretta agli interessati e agli enti stessi. Sono trattati dati sensibili inerenti la sicurezza e la salute mentre i dati di tipo giudiziario possono essere trattati nel caso di infortuni causati da incidenti rilevanti. In tale ambito, vengono effettuate comunicazioni ad enti esterni competenti secondo legge. Vengono anche effettuate denunce obbligatorie ove previste dalla legge e, ove previsto, vengono inviati dati all'Ispettorato del lavoro, Inail.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SCHEDA N. 6

Denominazione del trattamento

Verifica e controllo
Attività relative al controllo dei sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi **anche** nell'ambito dei fondi strutturali.
Attività di vigilanza su società fiduciarie e di revisione. Attività ispettiva su società fiduciarie e di revisione. Vigilanza sui fondi mutualistici. Attività di nomina e revoca degli organi e vigilanza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, di scioglimento d'ufficio, gestione commissariale delle società cooperative. Attività di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio.
Organizzazione e svolgimento di attività ispettiva e di verifica relativa alle attività di concessione dei benefici.
Organizzazione e svolgimento attività ispettiva, a carico dello stato o di privati in materia di verifiche, sicurezza e salute dei lavoratori, concernenti anche l'applicazione delle norme di polizia mineraria, documenti di sicurezza e salute, infortuni incidenti rilevanti.
Attività di accertamento e controllo in materia di iscrizione nell'Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentativi a livello nazionale (CNCU), ai progetti finanziati con le risorse derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla sicurezza prodotti, alle manifestazioni a premio ed agli strumenti di misura.

Fonte normativa:
d.lgs 300/99, d.lgs 34/2004, dPR 175/01, codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, norme regolanti il diritto del giudice contabile, Testo unico Avvocatura dello Stato, legge 1966/39 e R.D 531/40, legge 430/86, d.lgs 220/02, legge 59/92, R.D. 267/42, Reg. CE n. 1681/94, Reg. CE n. 2035/2005, Reg. CE n. 2064/97, Reg. CE n. 438/01, legge 449/97, d.lgs 624/96, d.lgs 625/96, legge 27 dicembre 1997, n. 449; d.PR 430/01, R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, l. n. 326/03 legge 388/2000; d.lgs 206/2005; d.lgs. 517/1992; d.m. 11/03/2005, l. 7/8/1975, n. 400, legge 95/79, d.lgs 270/99 e DL 347/03 e legge di conversione n.39/04.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Finalità di controllo, di riscontro ed ispettive, anche inserite in attività preparatorie ed istruttorie di contenzioso di competenza (articolo 67 del d.lgs. 196/2003).

Tipi di dati trattati

Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Politiche Comunitarie ex Reg. CE n. 1681/94;
b) Soggetti Attuatori di misure cofinanziate da fondi strutturali comunitari ex Reg. CE n. 1681/94;
c) Autorità Giudiziaria per procedimenti e per ottenere autorizzazione a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Comunitarie le schede OLAF nei casi in cui esista un procedimento penale;
d) Guardia di Finanza per indagini;
e) Avvocatura dello Stato per consultazioni, ricorsi e difesa in procedimenti;
f) Autorità giudiziaria;
g) Autorità di polizia;
h) Tribunali competenti sulle procedure di amministrazione straordinaria

---

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Il trattamento dei dati riguarda ogni fattispecie che possa dar luogo a forme di responsabilità nell'ambito delle attività ispettive, di controllo e vigilanza di competenza, anche per consentire all'Amministrazione di comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti e preparare i relativi documenti.

Nello specifico, il trattamento dei dati di competenza scaturisce sia da attività obbligatorie sia da istanze di parte.

Per le attività di vigilanza su società fiduciarie e di revisione si effettuano operazioni di raccolta dati presso l'ufficio del casellario generale in ordine ad atti concernenti indagini degli organi investigativi su amministratori, sindaci e dirigenti di società autorizzate, o di società poste in liquidazione coatta amministrativa, nonchè presso gli interessati.
I dati sensibili riscontrati non sono trasmessi ad altre amministrazioni o autorità cointeressate, ma sono conservati presso l'Ufficio competente.
Nell' ambito dell'attività di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria si effettuano operazioni di raccolta dati giudiziari presso terzi o presso gli interessati, concernenti i componenti degli organi delle procedure (Commissari e Comitati di sorveglianza), anche al fine di verificare la veridicità delle autocertificazioni in materia di requisiti per la nomina. Dati giudiziari possono

essere inoltre contenuti nella documentazione, proveniente dai Commissari o da terzi, riguardante la procedura di amministrazione straordinaria .
I dati, ove necessario, sono comunicati all'autorità giudiziaria, ai tribunali competenti sulle procedure, all'Avvocatura dello Stato, per la difesa dell'Amministrazione.

Per le attività ispettive su società fiduciarie e di revisione si effettuano operazioni di raccolta dati giudiziari relativi a commissari liquidatori, componenti dei comitati di sorveglianza o esperti incaricati di ispezioni presso le società fiduciarie.

Per quanto riguarda l'attività degli Albi delle società cooperative e l'Albo delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi il flusso informativo origina dai dati forniti dalle società medesime.

Relativamente all'attività ispettiva volta alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà in merito al possesso e/o al mantenimento dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale il flusso informativo trae origine da documentazione prodotta dalle associazioni medesime a corredo delle istanze di iscrizione e conferma annuale.

I dati relativi alle manifestazioni a premio sono comunicati alla Guardia di finanza in caso di coinvolgimento della loro competenza in materia. Analoga comunicazione alla Guardia di finanza viene effettuata per i dati relativi alla sicurezza prodotti.

Con riferimento all'organizzazione e svolgimento dell' attività ispettiva, a carico dello stato o di privati in materia di verifiche, sicurezza e salute dei lavoratori, concernenti anche l'applicazione delle norme di polizia mineraria, documenti di sicurezza e salute, infortuni incidenti rilevanti, i dati vengono elaborati dall'amministrazione e, ove indispensabile, vengono trasmessi ai soggetti aventi titolo per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite dalla legge in materia di vigilanza e di sicurezza sanitaria e ambientale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SCHEDA N. 7

Denominazione del trattamento.

Gestione albi, elenchi e registri.
Tenuta dell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e alla gestione delle comunicazioni relative alle manifestazioni a premio.
Attività amministrativa connessa alla partecipazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori alle riunioni del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori Utenti), dei gruppi di lavoro del CNCU, nonché ad altri incontri su designazione del consiglio.
Tenuta dell'elenco degli organismi abilitati alla garanzia della qualità della produzione. Attività amministrativa connessa alla tenuta dell'elenco dei responsabili tecnici e dei tecnici abilitati alle operazioni sui cronotachigrafi digitali.
Conservazione di documentazione sulla gestione dell'Albo nazionale delle società cooperative e sui provvedimenti anche di cui all'albo delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi.
Tenuta dell'elenco dei segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo. Riconoscimento di titoli professionali acquisiti all'estero da parte di cittadini comunitari ed extra comunitari.

Fonte normativa

D.lgs 206/05; d.lgs 517/92; DM 11.3.05; art. 223 sexiedecies disposizioni di attuazione del codice civile; l. 59/92; legge 580/1993; D.M.19.06.1995, n. 422; d.lgs 27/01/1992 n. 115 di recepimento direttiva comunitaria n. 89/48/CEE, d.lgs 02/05/1994 n. 319 di recepimento direttiva comunitaria n. 92/51/CEE, d.lgs 20/09/2002 n. 115 di recepimento direttiva comunitaria n. 1999/42/CE, d.Lgs. 02-08-2002, n. 220.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. (art. 68 e 67 del d.lgs. 196/03).

Tipi di dati trattati

Convinzioni	|X | religiose	| X | filosofiche	|X|d'altro genere
Convinzioni	| X | sindacali	|X| politiche	

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Autorità giudiziaria;
b) Autorità di polizia
c) Guardia di finanza

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Pubblicazione in GU dei decreti di riconoscimento di titoli professionali acquisiti all'estero da parte di cittadini comunitari ed extra comunitari.
Relativamente all'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, il flusso informativo trae origine da documentazione prodotta dalle associazioni medesime in sede di iscrizione e conferma. L'oggetto sociale della persona giuridica può rivelare le finalità filosofiche, religiose o d'altro genere della medesima persona giuridica e, conseguentemente le convinzioni filosofiche, religiose o d'altro genere di chi ad essa aderisca.
Riguardo all'attività amministrativa concernente la tenuta alla conservazione di documentazione sulla gestione dell'Albo nazionale delle società cooperative e sui provvedimenti anche di cui all'Albo delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e il riconoscimento sulle associazioni nazionali riconosciute del movimento cooperativo, si specifica che il flusso informativo origina da dati forniti dagli stessi soggetti e si concreta in una gestione degli Albi ed elenchi medesimi.
Infine, per il riconoscimento di titoli professionali di cittadini comunitari ed extracomunitari i dati sensibili restano agli atti delle conferenze di servizio.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SCHEDA N. 8

Denominazione del trattamento.

Nomine e onorificenze
Concessione di onorificenze e patrocini e predisposizione di candidature e riconoscimenti. Revoche. Tenuta d'archivio dei documenti relativi ai procedimenti di nomina dei Commissari giudiziali e straordinari e dei Comitati di sorveglianza. Gestione amministrativa e conservazione della documentazione relativa a procedimenti di revoca e sostituzione dei Commissari.
Nomina dei commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di scioglimento d'ufficio, gestione commissariale delle società cooperative.
Adempimenti connessi al conferimento di incarichi di partecipazione a comitati tecnici, a commissioni di accertamento di spesa, di esperti iscritti ad "albi".

Fonte normativa

Legge 15.5.1986 n.194, dPR 13.5.1952 n. 458; Legge 95/79, d.lgs 270/99 e DL 347/03 e legge di conversione n.39/04; art. 194 e ss. R.D. 267/42
Legge 130/1983, art.18 comma 6; legge 61/1986, art. 4 comma 2; Decreto legislativo 123/1998, art. 8;
Legge 1083/54, legge 95/79, legge 394/81, legge 83/89, legge 212/92, d.lgs. 270/99, Reg. CE 1681/94, Reg. CE 2064/97, Reg CE 438/01, Reg. CE 2035/05, dl 347/03 e legge 39/04, d.lgs. 30/05, d.lgs. CpS. N. 1577/1947, articolo 18.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi (art. 65 del d.lgs. 196/03)

Finalità di concessione di riconoscimento ed onorificenze; accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine sopra descritte; revoca (art. 69 del d.lgs.196/03)

Tipi di dati trattati

Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	[X] presso gli interessati	[X] presso terzi
Elaborazione:	[X] in forma cartacea	[X] con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'inoltro alla Giunta dell'Ordine;
b) Tribunali competenti sulle procedure di amministrazione straordinaria (provvedono alla nomina dei Commissari giudiziali, su designazione del Ministero dello Sviluppo economico)

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Raccolta presso gli interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, raffronto, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dati.
I dati sono acquisiti al solo scopo di verificare la sussistenza di requisiti per la concessione di riconoscimenti ed onorificenze
Per le onorificenze dell'Ordine cavalleresco al merito del lavoro, le istruttorie sono svolte dalle Prefetture
Per le onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, le proposte sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Giunta dell'Ordine.

Per i procedimenti di nomina dei Commissari giudiziali si procede all'acquisizione dei curricula dei Commissari stessi e alla comunicazione della designazione da parte del Ministero al Tribunale competente, che provvede alla nomina.

In merito alle nomine dei Commissari preposti alla gestione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società (liquidazione coatta amministrativa, scioglimento per atto dell'Autorità, gestione commissariale) e al conferimento di incarichi di partecipazione a comitati tecnici, a commissioni di accertamento di spesa, di esperti iscritti ad "albi"le operazioni di raccolta dati vengono effettuate in forza di informazioni provenienti dai professionisti stessi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SCHEDA N. 9

Denominazione del trattamento.

Sindacato ispettivo
Istruttoria degli atti di sindacato ispettivo.

Fonte normativa

Regolamento Senato e Regolamento Camera dei Deputati.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi e attività di controllo e ispettive (articoli 65 e 67 d.lgs 196/03).

Tipi di dati trattati

Convinzioni	|X | religiose	| X | filosofiche	|X|d'altro genere
Convinzioni	| X | sindacali	|X| politiche	
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| Parlamento	|X| presso terzi
	|X| presso gli interessati	
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

---

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Acquisizione e trattamento dei dati volti unicamente a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo d'interesse dell'Amministrazione dello Sviluppo economico, per consentire il corretto svolgersi della funzione di controllo delle Camere. La predisposizione degli schemi di risposta riguarda anche gli interventi del signor Ministro o dei Sottosegretari, in occasione di interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze, ed informative urgenti in Commissione o in Assemblea. La trasmissione delle risposte concerne solo le interrogazioni a risposta scritta, ed è diretta ai Parlamentari interroganti ed alla Camera di appartenenza degli stessi. L'acquisizione ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene di volta in volta in ragione delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato ispettivo di interesse, solamente laddove strettamente indispensabili. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto del principio di stretta indispensabilità sia nell'attività di predisposizione dello schema di risposta, sia, in particolare, nella comunicazione agli organi interroganti.

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 20, 21 e 181, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario:

«Art. 20 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili).* — 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.».

«Art. 21 *(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari).* — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

«Art. 181 *(Altre disposizioni transitorie).* — 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007;

(Omissis).».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

— Si riporta il testo degli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

«Art. 27 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di:

a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali;

b) sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese;

c) promuovere la concorrenza;

d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività;

e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo.

2-*bis*. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:

a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;

c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;

d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;

e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel Mondo.

2-*ter*. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio.

2-*quater*. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.».

«Art. 28 *(Aree funzionali)*. — 1. Nel rispetto delle finalità e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) competitività: politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attività produttive e gli strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'àmbito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonché la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità; politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori produttivi; attività di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; attività di coordinamento con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e di vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati; monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi compreso, per quanto di competenza, il settore agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo; politiche per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualità;

b) internazionalizzazione: indirizzi di politica commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali in materia commerciale; tutela degli interessi della produzione italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made in Italy, anche potenziando le relative attività informative e di comunicazione, in concorso con le amministrazioni interessate; disciplina del regime degli scambi e gestione delle attività di autorizzazione; collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze, e concorso al relativo coordinamento con le politiche com-

merciali e promozionali; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero, disciplina del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi internazionali e comunitarie ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; attività di semplificazione degli scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri, e partecipazione nelle competenti sedi internazionali; coordinamento, per quanto di competenza, dell'attività svolta dagli enti pubblici nazionali di supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di competenza del Ministero delle attività produttive; sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali, promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e distretti produttivi, con la partecipazione di enti territoriali, sistema camerale, sistema universitario e parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze dei Ministeri interessati; politiche e strategie promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di internazionalizzazione; promozione integrata all'estero del sistema economico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti internazionali in materia fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e coordinamento della promozione del sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri; coordinamento, avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle attività promozionali nazionali, raccordandole con quelle regionali e locali, nonché coordinamento, congiuntamente al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attività promozionali in àmbito internazionale; sostegno agli investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; promozione degli investimenti esteri in Italia, congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e con gli enti preposti; promozione della formazione in materia di internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;

c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle regioni; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; organizzazione articolata delle attività per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e relativi rapporti con le autorità internazionali, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della concorrenza nel settore commerciale, attività di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo della responsabilità sociale dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e qualità dei prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di *ecolabel* e *ecoaudit*; qualità dei prodotti, ad esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e qualità dei servizi destinati al consumatore, ferme le competenze delle regioni in materia di commercio; metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - in materia di giochi, nonché di prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione nei settori di competenza.

2. Il Ministero svolge altresì compiti di studio, consistenti in particolare nelle seguenti attività: redazione del piano triennale di cui al comma 2-*ter* dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale; valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attività assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione.

3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri Ministeri.».

«Art. 29 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in non più di undici direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'art. 28.

2. Il Ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 2004, n. 35.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

«Art. 22 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)*. — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 154, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

«Art. 154 *(Compiti)*. — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) - f) (Omissis).

g) esprimere pareri nei casi previsti.

Nota all'art. 1:

— Per il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.

07G0072

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 23 aprile 2007.

Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 5-6 novembre 2006.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamati dall'art. 5, comma 4, lettere *d)* e *g)*, della citata legge n. 43 del 1995;

Vista la deliberazione con la quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 23 aprile 2007 ha approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 5-6 novembre 2006;

Visti gli articoli 2 e 7 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente:

a) alla regolarità, riscontrata dal collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito;

b) alla trasmissione, alla Presidenza del Consiglio regionale del Molise, del consuntivo di cui all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera *d)*, della legge 23 febbraio 1995, n. 43. Detta trasmissione potrà essere comprovata, da parte dei rappresentanti dei movimenti e partiti politici interessati, anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Roma, 23 aprile 2007

Il Presidente
BERTINOTTI

Il Segretario generale
ZAMPETTI

ALLEGATO

XV LEGISLATURA
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 62/2007

OGGETTO: Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 5-6 novembre 2006.

Riunione di lunedì 23 aprile 2007.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamati dall'art. 5, comma 4, lettere *d)* e *g)*, della citata legge n. 43 del 1995;

Visti i dati forniti dal Ministero dell'interno relativamente al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati con riferimento alla consultazione elettorale in oggetto;

Vista la comunicazione in data 5 febbraio 2007 del Presidente del Consiglio regionale del Molise concernente i risultati dell'anzidetta consultazione elettorale;

Viste le richieste di rimborso effettuate dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione dei rimborsi in oggetto;

Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, la prima rata del rimborso deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2007, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;

Delibera:

Art. 1.

1. Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 5-6 novembre 2006 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. È disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo quanto specificato in calce al piano medesimo. Ciascuna rata sarà posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno ovvero, qualora tale data cada nella giornata di sabato o di domenica, rispettivamente il 30 e il 29 luglio.

2. All'erogazione dei rimborsi si procederà, salvo il disposto di cui agli articoli 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, secondo le modalità

indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al comma 1, ultimo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 3.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

2. In caso di riformulazione del piano di ripartizione che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverrà ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

3. Nell'eventualità che non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potrà procedere al recupero con le modalità indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'organo decidente, alla procedura ed ai termini.

Art. 5.

1. Le somme attribuite a partiti o movimenti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, integrate degli interessi maturati sui relativi depositi bancari, nonché gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitività del piano di cui all'art. 1.

Art. 6.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 62 del 23 aprile 2007

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DEL 5-6 NOVEMBRE 2006

Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2007 al 2011
FORZA ITALIA	39.627	€ 65.868,12
DEMOCRAZIA E' LIBERTA' LA MARGHERITA	24.810	€ 41.239,26
DEMOCRATICI DI SINISTRA	21.767	€ 36.181,17
UDC	19.940	€ 33.144,33
ALLEANZA NAZIONALE	18.071	€ 30.037,67
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	17.503	€ 29.093,54
POPOLARI UDEUR	10.883	€ 18.089,75
DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOMIE	10.064	€ 16.728,41
PROGETTO MOLISE	9.681	€ 16.091,79
MOLISE CIVILE	7.495	€ 12.458,21
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	6.415	€ 10.663,03
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	4.451	€ 7.398,47
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	4.432	€ 7.366,88
	Totale:	**€ 324.360,63**

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI DECADUTI:
- PROGETTO MOLISE;
- MOLISE CIVILE.

07A03990

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2007.

Modifica al decreto 10 novembre 2006 di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 2006, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2006, registro n. 12 foglio n. 351, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 24 gennaio 2007, n. 19, recante la ripartizione per l'anno 2006 dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF, devoluti alla diretta gestione statale;

Considerato che con il citato decreto è stata attribuita al CESVI - Cooperazione e sviluppo - Onlus, Roma, una quota parte dei fondi disponibili, pari a euro 119.400,00, per la «realizzazione dell'iniziativa di sviluppo comunitario per il miglioramento delle condizioni sanitarie e nutrizionali dei bambini delle aree rurali nella provincia di Kampong Chhnang in Cambogia» e al COOPI - Cooperazione internazionale - Roma, una quota parte, pari a euro 156.115,00 per la «realizzazione di un centro di formazione sulle Ande Boliviane Kami in Bolivia»;

Rilevato che, per mero errore materiale, nel predetto decreto, il CESVI - Cooperazione e sviluppo - Onlus è stato trascritto con sede a Roma, anziché Bergamo e il COOPI - Cooperazione internazionale, è stato trascritto con sede a Roma, anziché Milano;

Ritenuto di dover procedere alla necessaria modifica dell'indicazione delle sedi delle anzidette organizzazioni, destinatarie rispettivamente di un contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, per l'anno 2006;

Decreta:

Articolo unico

La quota di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ripartita per l'anno 2006, destinata a finanziare progetti intesi a sostenere la cooperazione per combattere la «fame nel mondo», comprende, tra gli altri desti-

natari del contributo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2006, le organizzazioni di seguito elencate:

CESVI - Cooperazione e sviluppo - Onlus, Bergamo;

COOPI - Cooperazione internazionale, Milano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2007

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 149

07A04004

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2007.

Proroga dello stato di emergenza, in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi, nei giorni 22 e 23 ottobre 2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2005, n. 3475, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005» cosi come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3485 del 2005, dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3506 del 2006, dall'art. 1 dell'ordinanza n. 3527 del 2006, dall'art. 5, dell'ordinanza n. 3536 del 2006 e dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3540 del 4 agosto 2006;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note del 22 e 23 marzo 2007 del Prefetto di Bari - Commissario delegato, con la quale si rappresenta la necessità di prorogare lo stato di emergenza, in quanto le attività finalizzate al superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso;

Ravvisata la necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di consentire il rapido espletamento delle predette iniziative;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota in data 13 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bari e Brindisi colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il Presidente: PRODI

07A04022

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2007.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2006 con il quale è prorogato, fino al 30 aprile 2007, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei pro-

dotti agricoli, nonché la presenza di sostanze organoclorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005 n. 3441 recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale», la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2005, n. 3447, nonché l'ulteriore ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2006, n. 3491;

Vista, inoltre, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2006, n. 3552 che, in particolare, ha attribuito al Commissario delegato competenze esclusive per le attività di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, ivi compresa la predisposizione e l'approvazione dei relativi progetti del territorio dei nove comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005;

Considerato che si rende necessario assicurare il completamento degli interventi ancora in corso posti in essere dal Commissario delegato necessari al definitivo superamento del contesto emergenziale con particolare riguardo alla definizione delle procedure relative alla caratterizzazione ed alla bonifica dell'area interessata dall'inquinamento ambientale;

Tenuto conto, altresì, dell'ineludibile esigenza di garantire il completamento delle procedure di erogazione degli indennizzi e contributi a sostegno dei soggetti colpiti dall'emergenza ambientale;

Ravvisata pertanto la necessità di continuare a fronteggiare la persistente situazione di criticità in rassegna con l'esercizio di poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti di natura eccezionale;

Vista la nota del 13 marzo 2007 con la quale il Presidente della regione Lazio chiede la proroga dello stato di emergenza in considerazione che gli interventi predisposti per fronteggiare il grave inquinamento che interessa i nove comuni del bacino del fiume Sacco sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 30 aprile 2008, lo stato di emergenza socio-economico ambientale nel territorio di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il Presidente: PRODI

07A03985

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2007.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3585).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 ottobre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, ed in particolare l'art. 3, comma 2;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006 e l'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2006, l'art. 1 dell'ordinanza n. 3524 del 2006, art. 3 dell'ordinanza n. 3527 del 2006 ed art. 22 dell'ordinanza n. 3559 del 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006;

D'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

D'intesa con la regione Calabria;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Salvatore Montanaro, Prefetto di Catanzaro, è nominato Commissario delegato in sostituzione del dimissionario dott. Antonio Ruggiero per la gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007 citato in premessa.

2. Il Commissario delegato, in particolare, provvede all'espletamento delle seguenti attività:

a) aggiornamento e rimodulazione del piano regionale dei rifiuti;

b) attuazione degli articoli 148 e 149 del decreto legislativo n. 152/2006, mediante l'istituzione delle Autorità d'ambito per la successiva predisposizione e/o aggiornamento dei piani d'ambito;

c) affidamento del servizio idrico integrato in via sostitutiva rispetto agli enti ordinariamente competenti, nel caso della loro inerzia e previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a trenta giorni;

d) vigilanza sull'erogazione dei contributi a fondo perduto in conto impianti, occorrenti per il finanziamento parziale delle opere relative al raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni e degli enti competenti;

e) individuazione, sentite le province, delle discariche di servizio per lo smaltimento degli scarti derivanti dalla lavorazione dei rifiuti;

f) proposta al Dipartimento della protezione civile degli ambiti di intervento in relazione ai quali diviene possibile il rientro nelle ordinarie competenze anche prima della cessazione dello stato di emergenza;

g) riformulazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del progetto di bonifica dell'area industriale ex «Pertusola Sud» di Crotone e della limitrofa area archeologica, ed attuazione dei relativi interventi.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera *g)*, il Commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore dallo stesso nominato, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. In relazione alla situazione di criticità esistente nella regione Calabria per gli aspetti della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione delle acque, il Commissario delegato è autorizzato a porre in essere, nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 5, i necessari interventi di natura sostitutiva delle strutture e degli enti ordinariamente competenti per la gestione e la manutenzione di detti impianti, limitatamente alla durata dello stato di emergenza.

5. Il Commissario delegato adotta i provvedimenti di cui al comma 4 limitatamente agli impianti individuati con specifico provvedimento della regione Calabria, ed esclusivamente a fronte dell'accertata inerzia degli enti ordinariamente competenti, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta.

6. Il Commissario delegato provvede, altresì, alla definitiva ultimazione delle opere e degli interventi in corso di esecuzione, procede alla verifica dei rapporti pendenti di natura gestionale, economica ed amministrativa facenti capo alla struttura commissariale, e, previa verifica delle situazioni debitorie nei confronti degli enti competenti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, esercita i poteri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, anche con riferimento alla bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione. Il Commissario delegato con proprio provvedimento individua, nell'ambito dell'attuale dotazione della struttura commissariale, le unità di personale da adibire all'espletamento delle attività di cui al presente comma.

Art. 2.

1. Il Prefetto Luigi La Sala è nominato sub-Commissario in sostituzione del dott. Giuseppe Graziano.

2. Il dott. Antonio Falvo, sub-Commissario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio del 10 novembre 2006, è confermato nelle sue funzioni.

3. Con apposito provvedimento del Commissario delegato sono individuati i singoli settori di intervento da affidare ai sub-commissari di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Commissario delegato si avvale delle unità di personale e di esperti attualmente assegnate alla struttura commissariale, anche disponendone, ove ritenuto necessario, la sostituzione.

5. Al fine di contenere le spese del personale di cui si avvale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività connesse all'attuazione delle ordinanze di protezione civile, il numero complessivo degli esperti previsti dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3062/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e del personale previsto dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3106/2001, è ridotto del 50%.

Art. 3.

1. Per garantire il necessario supporto tecnico nelle attività di aggiornamento e rimodulazione del piano regionale dei rifiuti e di predisposizione e/o aggiornamento dei piani d'ambito, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con apposito provvedimento del Commissario delegato medesimo, composto da otto membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno con funzioni di Segretario designato dal Commissario delegato, tre designati dalla regione Calabria e tre dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico ed amministrativo al Commissario delegato nelle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, nonché per elaborare proposte finalizzate al definitivo superamento dello stato d'emergenza e per la definizione del contenzioso pendente, il medesimo Commissario delegato provvede, con apposito provvedimento, alla costituzione di un Comitato di esperti composto da tre membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un compenso da stabilire con specifico provvedimento del Commissario delegato anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente e sulla base delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei costi della pubblica amministrazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie nella disponibilità del Commissario delegato.

5. L'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 2696/1997, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato, per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente ordinanza, si avvale delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale al medesimo intestata, nonché delle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) quanto ad euro 5 milioni a valere sulle risorse dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, capitolo 7082 - anno finanziario 2007;

b) quanto ad euro 30 milioni a valere sulla riserva premiale non assegnata alla data del 30 settembre 2006 di cui alla delibera CIPE del 22 marzo 2006, adottata in attuazione dell'art. 1, commi 415 e 416 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite, in deroga alle norme ed al regolamento di contabilità generale dello Stato, direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in aggiunta a quanto previsto dalle ordinanze di protezione civile citate in premessa, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-*bis,* 23 e 49;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 101, 105, 106 e 107, Titolo I, Sezione II, Parte III; articoli 118, 120, 121, 124, 125 e 126, Titolo IV, Sezione II, Parte III; articoli 199, 208, 210 e 211, Titolo I, Parte IV; articoli 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 Titolo V Parte IV;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni rapporto scaturente dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il Presidente: PRODI

07A04005

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

DECRETO 7 marzo 2007.

Modalità applicative dell'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 11, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha previsto che i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili sono rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, secondo la tabella 1 allegata alla medesima legge n. 296 e che sulla base dei predetti importi annuali l'Istituto nazionale della previdenza sociale elabora le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;

Visto l'art. 1, comma 11, lettera *b)*, in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;

Visto l'art. 1, comma 11, lettera *c)*, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere *a)* e *b)*, nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera *a)*, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Viste le tabelle relative agli assegni per il nucleo familiare elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle predette disposizioni;

Rilevato che l'effetto della rideterminazione delle tabelle comporta una disparità di trattamento, tale per cui, in relazione ad alcuni livelli di reddito, il nucleo familiare con componenti inabili (tabb. 14 e 15) percepisce un assegno inferiore a quello del nucleo familiare senza componenti inabili (tabb. 11 e 12);

Considerata la necessità di rimuovere tale disparità di trattamento;

Considerato che la ratio sia della normativa dell'assegno per il nucleo familiare, sia dell'intervento di modifica disposto dalla predetta legge n. 296 del 2006 è ispirata a principi di maggior tutela dei nuclei familiari più bisognosi di sostegno economico, quali quelli che includono soggetti inabili;

Ritenuta pertanto la necessità di chiarire che, a parità di reddito e di composizione numerica, i nuclei familiari con componenti inabili devono beneficiare di un importo degli assegni quantomeno pari a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili, salva la successiva rimodulazione delle tabelle;

Considerato che nell'ambito degli oneri previsti coerenti con la programmazione finanziaria come derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 296/2007 sono stati computati trattamenti per i nuclei con figli, con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui siano presenti componenti inabili, comunque non inferiori, a parità di altre condizioni, a quelli dei nuclei equivalenti in cui non siano presenti componenti inabili;

Decretano:

A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro delle politiche per la famiglia
BINDI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 4, foglio n. 94

07A04021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2007.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° aprile 2001/2008, 1° aprile 2002/2009 e 1° ottobre 2002/2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° aprile 2007 e scadenza 1° ottobre 2007.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 011435/372 del 26 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° aprile 2001, attualmente in circolazione per l'importo di € 9.592.000.000,00;

n. 006410/379 del 22 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° aprile 2002, attualmente in circolazione per l'importo di € 11.724.800.000,00;

n. 13384/382 del 28 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° ottobre 2002, attualmente in circolazione per l'importo di € 12.767.507.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° aprile 2007 e scadenza 1° ottobre 2007;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° aprile 2007, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° ottobre 2007, è accertato nella misura del:

2,10% per i CCT 1° aprile 2001/2008 (codice titolo IT0003097109), cedola n.13;

2,10% per i CCT 1° aprile 2002/2009 (codice titolo IT0003263115), cedola n. 11;

2,10% per i CCT 1° ottobre 2002/2009 (codice titolo IT0003384903), cedola n. 10.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi € 715.770.447,00 così ripartiti:

€ 201.432.000,00 per i CCT 1° aprile 2001/2008 (codice titolo IT0003097109);

€ 246.220.800,00 per i CCT 1° aprile 2002/2009 (codice titolo IT0003263115);

€ 268.117.647,00 per i CCT 1° ottobre 2002/2009 (codice titolo IT0003384903),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2007

Il direttore: CANNATA

07A04020

DECRETO 19 aprile 2007.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 23 marzo 2007, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150, con il quale si autorizzano operazioni di concambio di titoli di Stato mediante l'utilizzazione di un sistema telematico di negoziazione, gestito da società autorizzate ai sensi dell'art. 66, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2007, n. 1840, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398», in particolare l'art. 6;

Vista la nota n. 29517 del 21 marzo 2007 del Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.a. che in data 23 marzo 2007 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150;

Vista la nota n. 30523 del 23 marzo 2007 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 23 marzo 2007 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 28 marzo 2007 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Vista la nota n. 365319 del 10 aprile 2007, con la quale la Banca d'Italia comunica di aver provveduto agli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 10 del predetto decreto 4 agosto 2003, che dispone l'accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito delle operazioni di concambio, i relativi prezzi di emissione e di scambio, nonché il capitale residuo circolante;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 3,50%, 15 marzo 2006/2011, cod. IT0004026297 per l'importo nominale di € 266.000.000,00 al prezzo medio ponderato di e 98,361 sono stati riacquistati BTP 5,00%, 1° maggio 2008, cod. IT0001224309 per nominali € 258.844.000,00 al prezzo di € 101,076.

A fronte dell'emissione di BTP 3,50%, 15 marzo 2006/2011, cod. IT0004026297 per l'importo nominale

di € 613.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 98,358 sono stati riacquistati BTP 5,00%, 15 ottobre 2007, cod. IT0003271019 per nominali € 599.469.000,00 al prezzo di € 100,575.

A fronte dell'emissione di BTP 3,50%, 15 marzo 2006/2011, cod. IT0004026297 per l'importo nominale di € 381.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 98,354 sono stati riacquistati BTP 3,00%, 1° giugno 2007, cod. IT0003674238 per nominali € 375.258.000,00 al prezzo di € 99,856.

A fronte dell'emissione di BTP 3,50%, 15 marzo 2006/2011, cod. IT0004026297 per l'importo nominale di € 119.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 98,363 sono stati riacquistati BTP 2,50%, 15 giugno 2008, cod. IT0003877708 per nominali € 119.122.000,00 al prezzo di € 98,261.

A fronte dell'emissione di BTP 3,50%, 15 marzo 2006/2011, cod. IT0004026297 per l'importo nominale di € 182.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 98,353 sono stati riacquistati CCT T.V. 1° settembre 2008, cod. IT0003162168 per nominali € 178.324.000,00 al prezzo di € 100,375.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 23 marzo 2007, è la seguente:

Titolo emesso	Importo in circolazione
BTP 3,50% 15 marzo 2006/15 marzo 2011 (IT0004026297)	17.761.000.000,00
titoli riacquistati:	
Btp 5,00% 1° maggio 1998/2008 (IT0001224309)	22.173.634.830,63
Btp 5,00% 15 aprile 2002/15 ottobre 2007 (IT0003271019)	14.838.043.000,00
Btp 3,00% 1° giugno 2004/2007 (IT0003674238)	15.409.742.000,00
Btp 2,50% 15 giugno 2005/2008 (IT0003877708)	17.545.311.000,00
Cct T.V. 1° settembre 2001/2008 (IT0003162168)	10.146.126.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A04019

DECRETO 26 aprile 2007.

Approvazione del modello di dichiarazione, agli effetti dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI), dovuta per l'anno 2006, e delle relative istruzioni.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO FEDERALISMO FISCALE

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 37, comma 53, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale dispone che fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992;

Visto l'art. 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha abrogato l'art. 59, comma 1, lettera *l)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevedeva la facoltà per i comuni di introdurre la comunicazione in luogo della dichiarazione;

Visto il comma 5, primo periodo, dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile;

Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 2006 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 2006, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarità del possesso e sia sotto quello della struttura o della destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;

Considerata l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Considerato che non è stato ancora emanato il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di cui al citato comma 53, dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di Governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acqui-

stati nel corso dell'anno 2006 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 2006, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.

Art. 2.

1. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2006 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura «ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 2006» che è in colore azzurro pantone 311 U. Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune»; «copia per l'elaborazione meccanografica»; «copia per il contribuente».

Art. 4.

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it e possono essere utilizzati purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 5.

3. È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 5 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. Il modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE NON STACCARE». Sul bordo del modello deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. Il modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 6.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 7.

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati; il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ICI 2006», e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.

2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

3. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2007

Il direttore dell'ufficio: VACCARI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2006

Istruzioni per la compilazione

ISTRUZIONI

Modello ICI

ISTRUZIONI GENERALI

PREMESSA

La dichiarazione ICI deve essere presentata, a norma dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, limitatamente agli immobili siti nel territorio dello Stato per i quali, nel corso dell'anno 2006, si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno determinato un diverso debito di imposta.

ATTENZIONE
Si precisa che permane l'obbligo dichiarativo, poiché non è stato al momento emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio di cui al comma 53, dell'art. 37 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale viene accertata l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali. Si aggiunge, inoltre, che l'art. 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), ha abrogato l'art. 59, comma 1, lettera l), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che consentiva ai comuni di sostituire la dichiarazione ICI con la comunicazione. Pertanto, poiché a decorrere dal 1° gennaio 2007 non può essere più utilizzato in via generale il sistema della comunicazione, permane nella disciplina dell'ICI la sola dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992. Tuttavia, data la novità recata dalla legge finanziaria per l'anno 2007, i contribuenti che hanno già presentato la comunicazione relativamente alle variazioni intervenute nel 2006, non devono effettuare alcun ulteriore adempimento dichiarativo.

Relativamente alle aliquote si precisa che in base all'art. 18, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'anno d'imposta 2001, l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze.

2

IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

Vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel 2006 si è verificata una delle seguenti circostanze:

– gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sono stati oggetto di locazione finanziaria o, se si tratta di aree demaniali, sono state oggetto di concessione. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale. È assimilabile a tale diritto quello che spetta al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria con verbale di assegnazione della cooperativa;
– gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
– gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo che è divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; area che è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; fabbricato la cui rendita catastale è stata variata a seguito di modificazioni strutturali; costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità; unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale o che, viceversa, sono state destinate ad abitazione principale; il valore dell'area fabbricabile è variato;
– è stato stipulato nel corso dell'anno 2005 un contratto di locazione finanziaria, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992, poiché, in tal caso, dal 1° gennaio 2006 si è avuta la variazione della soggettività passiva;
– ai fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D, è stata attribuita, nel corso dell'anno 2005, la rendita catastale, oppure è stata annotata negli atti catastali la rendita proposta a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701 (DOC - FA), oppure sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quello di acquisizione.

NOTA

Si precisa che non vanno dichiarati:

– gli immobili comunque esenti o esclusi dall'ICI per l'intero anno 2006, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di godimento. Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (per la loro definizione vedasi in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo - definizione"), per cui restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non possiedono siffatte caratteristiche (per casi particolari vedasi in Appendice le voci "Terreni agricoli – casi di esenzione"). Per informazioni sulle esenzioni vedasi le voci "Esenzioni"; "Terreni agricoli – casi di esenzione";
– i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni strutturali;
– i terreni agricoli per i quali l'unica variazione è rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale;
– i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno 2006 è data dall'attribuzione della rendita, oppure dall'annotazione negli atti catastali della "rendita proposta" a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994, (DOC - FA), oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione. Ciò in quanto tale rendita o i costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 2007.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per le successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI. Infatti, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

ATTENZIONE
Non costituiscono causa di variazione e, quindi, non determinano, di per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione:
– l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quelle applicate per il 2005;
– l'applicazione, per l'abitazione principale, della detrazione nella misura annua superiore ad euro 103,29, oppure della riduzione dell'imposta fino alla metà, a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal Comune;
– l'applicazione della detrazione o riduzione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli IACP;
– l'aumento, in vigore dal 1997, del 5 per cento del valore catastale dei fabbricati e del 25 per cento di quello dei terreni agricoli;
– la rivalutazione, nella misura del 40 per cento, del moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, che, ai sensi dell'art. 2, comma 45, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, deve essere applicato per la determinazione del tributo a decorrere dall'entrata in vigore del D. L. n. 262 del 2006, e cioè dal 3 ottobre 2006;
– l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione (v. decreto Direttoriale del 22 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U. 49 del 28 febbraio 2006), dei fabbricati interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale;
– la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria nel corso dell'anno 2006, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992, poiché in tal caso soltanto dal 2007 si avrà la variazione della soggettività passiva.

ISTRUZIONI

Modello ICI

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I mutamenti di soggettività passiva nel corso dell'anno 2006, qualunque ne sia la causa (ad esempio, a seguito di vendita, locazione finanziaria, donazione, successione ereditaria, costituzione od estinzione dei cennati diritti reali di godimento), devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.

Un'eccezione è costituita dalle successioni per causa di morte aperte dopo il 25 ottobre 2001, per le quali si rinvia all'ultima nota del paragrafo 2.

Le modificazioni strutturali o di destinazione dell'immobile che determinano un diverso debito d'imposta, intervenute nel corso dell'anno 2006, devono essere dichiarate dal soggetto passivo, ovverosia dal titolare del diritto di proprietà piena oppure, qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria, dall'usufruttuario, enfiteuta, superficiario, locatario finanziario, oppure dal concessionario di aree demaniali.

Soggetto passivo del tributo è anche il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi delle disposizioni del D. L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410.

Nota bene:

- Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI è un diritto reale di godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno, infatti, alcun obbligo per quanto riguarda l'ICI;
- nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari;
- la dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero che posseggono immobili in Italia.

COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI

Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2, del codice civile accatastate in via autonoma la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.

A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata, con le modalità che saranno di seguito specificate, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).
Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.

PAGAMENTO DELL'ICI

A differenza dell'Irpef, l'ICI viene pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo e, pertanto, nell'anno 2006 doveva essere effettuato il pagamento dell'imposta relativa a tale anno.
La dichiarazione, invece, deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.
Per gli immobili in multiproprietà, sui quali cioè sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui al D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, l'art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che solo il pagamento dell'ICI deve essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre l'obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

GENERALITÀ

La prima delle due facciate del modello ICI è dedicata all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonché dell'eventuale "denunciante", qualora diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della dichiarazione (e cioè non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subito variazioni nel corso del 2006).
Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.
Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica ed un terzo riservato al contribuente.
La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati.
Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente", che è necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni successivi.
I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e sono anche disponibili nel sito internet www.finanze.gov.it.

FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e, cioè, quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati).

Nel **quadro dedicato al "contribuente"** (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto (a titolo di proprietà piena oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria, concessione su aree demaniali) nel corso dell'anno 2006, gli immobili dichiarati.
Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.
Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.
In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonché, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.

Il quadro intestato al "dichiarante" deve essere compilato nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione sia diverso dal contribuente, come, ad esempio, l'erede, il rappresentante legale o negoziale, il socio amministratore, il commissario giudiziale, il liquidatore in caso di liquidazione volontaria, l'amministratore del condominio. La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.
Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".

Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata la dichiarazione congiunta.
Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, si vedano le corrispondenti istruzioni fornite nel quadro dedicato al "contribuente".
In caso di fusione, la società incorporante (o risultante) deve provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-*bis* del codice civile e deve inoltre provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la

cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel quadro relativo al dichiarante vanno indicati i dati del rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel quadro relativo al contribuente vanno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle annotazioni devono essere fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della società incorporante (o risultante).

Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società risultanti dalla scissione deve presentare la propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art. 2506-*quater* del codice civile. Una delle società risultanti dalla scissione deve provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).

9 COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 18) serve per indicare come si è modificata la titolarità del possesso e la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 2006; nel secondo (che comprende i campi da 19 a 22) va specificata la situazione esistente alla data del 31 dicembre 2006; nel terzo occorre indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.

La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre 2006"), pur non essendo necessaria per la determinazione dell'imposta relativa all'anno 2006, è essenziale in quanto la sussistenza o meno di variazioni nel corso dell'anno 2007, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 2008, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 2006.

Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20 aprile 2006 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell'anno. Il venditore, nel primo settore, deve indicare 4 mesi di possesso, nel secondo deve specificare che il fabbricato non è più in suo possesso al 31 dicembre 2006.

L'acquirente, nella sua dichiarazione, deve indicare, nel primo settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore deve specificare che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31 dicembre 2006.

In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione)" sono riportati altri esempi che chiariscono le modalità di compilazione di questi settori.

9.1. Casi di compilazione di più quadri per lo stesso immobile

Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.

Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti ipotesi:

a) terreno agricolo al 1° gennaio 2006, diventato area edificabile dal 20 settembre 2006.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il terreno agricolo, indicando come periodo di possesso 9 mesi; nel secondo descriverà l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2006" deve essere compilato limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa l'ultima caratteristica assunta dall'immobile (va lasciato, quindi, in bianco il settore corrispondente a quello descrittivo del terreno agricolo). Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d'ordine, con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero d'ordine 1/2);

b) area edificabile al 1° gennaio 2006, diventata terreno agricolo dal 10 giugno 2006.

Il contribuente seguirà gli stessi criteri innanzi esposti, descrivendo nel primo quadro l'area edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al 31 dicembre 2006" solo corrispondentemente al terreno agricolo;

c) area edificabile al 1° gennaio 2006, sulla quale sono stati ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 2006.

Il contribuente, analogamente, compilerà due o più quadri; nel primo descriverà l'area edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di possesso; negli altri descriverà i singoli fabbricati con un periodo di possesso di 2 mesi. I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre 2006" vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero d'ordine che contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia nel tempo, sarà lo stesso e sarà seguito da sottonumeri progressivi (ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.). Ovviamente, se l'area interessata alla costruzione è stata precedentemente dichiarata insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di un unico valore, le aree edificabili residue devono ora essere dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo valore;

d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione il 18 dicembre 2006.

Saranno compilati due o più quadri; i primi dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno successivamente iniziati i lavori di demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi; l'ultimo dedicato alla descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2006" va compilato limitatamente a quest'ultimo quadro descrittivo dell'area;

e) fabbricato la cui quota di proprietà del 100 per cento al 1° gennaio 2006 è diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 2006.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il fabbricato, indicando 2 mesi di possesso e 100 per cento come quota di possesso; nel secondo descriverà lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di possesso e 50 per cento come quota di possesso. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2006" deve essere compilato soltanto relativamente al secondo quadro descrittivo dell'ultima posizione di titolarità.

9.2. Come compilare i singoli campi

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato 1, se si tratta di un terreno agricolo; va indicato 2, se si tratta di un'area fabbricabile; va indicato 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio in seguito, moltiplicando la rendita catastale per 140, o per 100, oppure per 50, o per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza; va indicato 4, se si tratta di fabbricato interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure a quale sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 2006.

Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si presenta l'esigenza di indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 9.1).

Nel **campo 2** va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto (località, via o piazza, numero civico, ecc.). Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono più di una) e l'interno. Non deve essere indicato il comune ove è sito l'immobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio ed al quale è destinata la dichiarazione.

Nel riquadro **"dati catastali identificativi immobili"** vanno indicati i dati catastali relativi sia ai fabbricati e sia ai terreni.

Nel **campo 3** va indicata la sezione, ove esistente.

Nel **campo 4** va indicato il foglio.

Nel **campo 5** occorre indicare il numero di particella, come risulta dalla banca dati catastale.

Nel **campo 6** va indicato il subalterno ove esistente.

Nel **campo 7** va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, seminativo arboreo, e così via).

Si ricorda in proposito che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A, B, C, D, E) a seconda della loro tipologia. Nell'ambito

ISTRUZIONI

Modello ICI

dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie.

Nel **campo 8** va indicata sia la classe dei fabbricati e sia la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
I dati da indicare nei campi da 3 ad 8 sono desumibili dalle consultazioni delle banche dati catastali.
I campi da 3 ad 8 non vanno compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita.

Nei **campi 9 e 10**, in via eccezionale, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento.

ATTENZIONE
Per i comuni nei quali è in vigore il catasto fondiario gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:
a) nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;
b) nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;
c) nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;
d) nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

NOTA
I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

Nel **campo 11** deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Nel **campo 12** deve essere indicato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno. L'imposta, infatti, deve essere calcolata sull'intero valore ed è dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno.
Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria. In tal caso, infatti, soggetto passivo ICI è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali, restando il nudo proprietario ed il locatore finanziario completamente estranei al rapporto di imposta.
Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti dell'ICI".

Nel **campo 13** va barrata la casella se trattasi di "rendita catastale proposta" non ancora divenuta definitiva.

Nel **campo 14** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.
In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Poiché l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere, ovviamente, pari a 100.
Per le parti comuni dell'edificio che devono essere dichiarate dall'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.

Nel **campo 15** vanno indicati i mesi di possesso nel corso dell'anno 2006. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

ATTENZIONE
I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0. Si consideri, ad esempio, un immobile posseduto dal 1° gennaio 2006 che sia stato venduto il 20 dicembre 2006. In tal caso il venditore dichiarerà 12 mesi di possesso, mentre il compratore, anch'egli obbligato a dichiarare l'immobile, indicherà 0 mesi di possesso.

Nei **campi 16 e 17** vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per l'immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni. Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli". Le riduzioni di imposta sono quelle previste nel comma 1 dell'art. 8 e nel successivo art. 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992, concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali e dai medesimi condotti.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'applicabilità della riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo.
Si precisa, infine, che l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nel **campo 18** va indicato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale descritta nel quadro.
Il campo va utilizzato anche dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa per gli alloggi adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché dagli IACP per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione.

Per chiarire come compilare questo campo può essere utile il seguente esempio, ipotizzando la detrazione per abitazione principale nella misura annua, di euro103,29:
– abitazione di proprietà, per l'intero anno 2006, di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 30%; il fratello C, per il 20%) dei quali soltanto B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 2006 fino al successivo 20 giugno, quest'ultima situazione comporta che solo B e C hanno diritto alla detrazione per abitazione principale di euro103,29, che deve essere suddivisa tra loro in parti uguali rapportandola a periodo di utilizzo dell'immobile come abitazione principale, che risulta pari a 6 mesi. Ciò comporta che B e C possono godere ognuno della detrazione di euro 25,82 che risulta dal seguente calcolo: euro 103,29 : 12 (mesi) = euro 8,6075 x 6 (mesi) = euro 51,645 : 2 (B e C) = euro 25,82.

Il fratello A non dichiarerà l'immobile in quanto per la sua quota, in assenza di altri tipi di modificazioni, non c'è stata alcuna variazione nell'anno 2006. I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione; il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale; il fratello C nella sua dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale.

Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri fratelli indicherà, nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale. Compilerà, quindi, il quadro dei contitolari, premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione ed indicando il codice fiscale e l'indirizzo non solo del fratello C ma altresì del fratello A, pur non essendosi verificata per la quota di quest'ultimo alcuna variazione nell'anno 2006. Per il fratello C dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale; per il fratello A dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 euro di detrazione per abitazione principale.

Settore della SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2006: nel richiamare quanto già esposto in precedenza, si precisa inoltre:

nel **campo 19** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia posseduto o non alla data del 31 dicembre 2006. Se non è posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se è posseduto, va indicato, nel **campo 20**, [SI] o [NO] a seconda che l'immobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, o meno. Se l'immobile è escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se non è escluso né esente, va indicato, nel **campo 21**, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovve-

ISTRUZIONI

Modello ICI

ro per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali e dai medesimi condotti.

Nel **campo 22**, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione principale.

Settore degli estremi del titolo: in questo settore è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto o dichiarato il fatto che ha determinato l'acquisto o la perdita della soggettività passiva ICI nel corso dell'anno 2006. In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, contratto o concessione.
Va barrata la **casella 23** se il contribuente ha acquistato il diritto sull'immobile. Va, invece, barrata la **casella 24** se il contribuente ha ceduto detto diritto.

9.3. Modelli aggiuntivi

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente.
Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.
Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione ed il codice fiscale del contribuente.

9.4. Firma

La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come "contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "denunciante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso, se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante).
Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.
Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciare ricevuta.
La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 2006"; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.
La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Si raccomanda di presentare insieme sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2006.
Per i soggetti passivi dell'IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2006, con conseguente applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2, dell'art. 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 37, comma 10 del D.L. n. 223 del 2006.
Per le società di capitali e per gli enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 2006.

APPENDICE

Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)

Agli effetti dell'ICI, si intende:

- **per area fabbricabile**, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, un'area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi dello stesso. Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali, i quali siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
  - *per coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali* devono intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione da gli elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo). Detta definizione normativa vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art. 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ma altresì agli effetti della non edificabilità dei suoli;
- **per fabbricato**, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
- **per terreno agricolo**, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli").

Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)

In caso di edificazione su un'area, dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora sif fatto momento sia antecedente a quello dell'ultimazione dei lavori di costruzione), la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile, indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera. Similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (attualmente recepito da l'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*") dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

Esenzioni

Sono esenti dall'ICI, a norma dell'art. 7 del D.Lgs n. 504 del 1992 per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Detta esenzione si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi di questa stessa disposizione;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

APPENDICE

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984
(Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, vedasi la voce "Terreni agricoli");

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 (ora art. 73), comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a)*, della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Con riferimento all'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)* del D.Lgs. n. 504 del 1992, si precisa che l'art. 39 del D.L. n. 223 del 2006, sostituendo l'art. 7, comma 2-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, ha previsto che *"L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale"*.

Inoltre, occorre precisare che con le ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n. 19 del 26 gennaio 2007, la Corte Costituzionale nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha affermato che detta norma non innova la disciplina dei requisiti soggettivi dell'esenzione in questione di cui all'art. 7, comma, lettera i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, in quanto l'esenzione stessa deve essere riconosciuta solo all'ente non commerciale che, oltre a possedere l'immobile, lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività ivi elencate. I comuni, sulla base dell'art. 59, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 446 del 1997, possono, quindi, stabilire solamente che l'esenzione in questione *"si applica soltanto ai fabbricati"* escludendo dall'agevolazione le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.

Piccoli appezzamenti o "orticelli"

Detti terreni se non sono aree fabbricabili sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI (vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione)"), in quanto su di essi le attività agricole vengono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale.

Quadri descrittivi (compilazione)

Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi.

Esempio 1

Fabbricato che il 10 ottobre 2006 ha perso le caratteristiche richieste dalla legge per essere escluso od esentato dall'imposta.

Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 2006, indicherà, nel riquadro *"dati catastali identificativi immobili"*, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione e specificherà che l'immobile, ancora in suo possesso al 31 dicembre 2006, non è escluso od esente da tassazione alla data medesima. Tale fabbricato, in assenza di variazioni nel corso dell'anno 2007, non sarà dichiarato nel 2008 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.

Esempio 2

Abitazione principale data in locazione il 20 aprile 2006 ipotizzando la relativa detrazione nella misura annua di euro 103,29.
Il proprietario indicherà, nel riquadro *"dati catastali identificativi immobili"*, 12 mesi di possesso e la detrazione – commisurata a 4 mesi di possesso del fabbricato come abitazione principale – pari a euro 25,82 e specificherà che il fabbricato non è più abitazione principale al 31 dicembre 2006 per cui, in assenza di successive variazioni, nell'anno 2007 sarà versata l'imposta senza detrazione e non verrà presentata, per il fabbricato stesso, la dichiarazione nel 2008.

Esempio 3

Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 2006. Il proprietario indicherà, nel riquadro *"dati catastali identificativi immobili"*, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione e specificherà che il fabbricato, alla data del 31 dicembre 2006, non ha le caratteristiche per godere della riduzione; per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 2007 sarà versata l'imposta per intero ed il fabbricato non sarà dichiarato nel 2008.

Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta solo a decorrere dal 2007. Così, ad esempio, per l'immobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 2006 si sono verificate le condizioni di esclusione od esenzione dall'ICI, il proprietario che l'ha posseduto per l'intero anno indicherà, nel riquadro *"dati catastali identificativi immobili"*, 12 mesi di possesso e 0 mesi di esclusione od esenzione e specificherà che l'immobile è escluso od esente al 31 dicembre 2006, evidenziando in tal modo che, permanendo tale situazione nell'anno 2007, non sarà presentata la dichiarazione nel 2008.

Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 2006 ha perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario indicherà, nel riquadro *"dati catastali identificativi immobili"*, 12 mesi di possesso e 12 mesi di esclusione od esenzione e specificherà che l'immobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31 dicembre 2006, preannunciando così, in mancanza di variazioni, il pagamento dell'imposta per l'anno 2007 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 2008.

Terreni agricoli (casi di esenzione)

Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, (pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993) predisposto sulla base dei dati forniti dall'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'ICI, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 504 del 1992.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, ciò significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con l'acronimo «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle zone agevolate, occorre rivolgersi ai competenti uffici comunali.

Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve le eventuali leggi degli enti territoriali appena citati che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'elenco allegato alla citata circolare.

All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità con cui è effettuato, devono essere assoggettati all'ICI non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali che siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le condizioni indicate, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in Comuni compresi nell'elenco allegato alla citata circolare ministeriale.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del Codice Civile come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228). Si tratta delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali ed alle attività connesse dirette cioè alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese quelle dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero alla ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.

I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge, restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'ICI.

APPENDICE

Modello ICI

Per la nozione di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali vedasi la voce in questa Appendice "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)".

Terreni incolti

Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI: vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione)".

Valore degli immobili agli effetti dell'ICI

1. Valore dei fabbricati

Per i fabbricati il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

- per 140, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.). Si ricorda che detto coefficiente è stato rivalutato nella misura del 40 per cento per effetto dell'art. 2, comma 45, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e che detta rivalutazione decorre dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, e cioè dal 3 ottobre 2006;
- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Le rendite da assumere per l'anno 2006 sono quelle risultanti in catasto al 1° gennaio 2006, aumentate del 5 per cento. Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono l'aumento del 5 per cento.

Nella stragrande maggioranza dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata negli atti catastali, nel corso dell'anno 2005, una modificazione della rendita) il valore dell'immobile per l'anno 2006 è pari al valore del 2005.

NOTA

Le operazioni di moltiplicazione sopra illustrate vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza né gli aumenti o le riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione, aumentata del 5 per cento, è di euro 1.084,56 il valore sarà sempre di euro 108.455,95 sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione non locata o meno.

1.1. *Fabbricati di interesse storico o artistico*

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per cento), determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
Per poter quantificare il valore, tale rendita va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nei gruppi B o D. Ciò, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione. Un'eccezione a tale sistema si ha nel caso di fabbricati appartenenti al gruppo D sforniti di rendita catastale, per i quali il valore è determinato in base alle modalità indicate nel successivo paragrafo 1.2.

1.2. *Fabbricati delle imprese*

Per i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 2006, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.

2. Valore delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Si fa presente che il comune, in base all'art. 59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 446 del 1997, al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

3. Valore dei terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75.
Il reddito dominicale da assumere per l'anno 2006 è quello risultante in catasto al 1° gennaio 2006, aumentato del 25 per cento. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti catastali di recente attribuzione non comprendono detto aumento.

ICI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO

2006

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ____________ Telefono PREFISSO ____ NUMERO ____

Cognome ____________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ____________ Data di nascita GIORNO ____ MESE ____ ANNO ____ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ____________ Prov. ____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ____________ Natura della carica ____________

Cognome e nome ____________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ____ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2006: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ____ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2006: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ____ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2006: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

ORIGINALE PER IL COMUNE

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 | INDIRIZZO 2

Dati catastali identificativi immobili

sezione 3	foglio 4	particella 5	subalterno 6	categoria/qualità 7	classe 8	n. protocollo 9	anno 10

Immobile storico 11	Valore 12	Valore provvisorio 13	% possesso 14	Mesi possesso 15	Mesi esclusione o esenzione 16

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 17

Importo detrazione abitazione principale 18

Situazione al 31 dicembre 2006

posseduto 19	escluso o esente 20	riduzione 21	abitazione principale 22

Estremi del titolo: di acquisto 23 | di cessione 24

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 | INDIRIZZO 2

Dati catastali identificativi immobili

sezione 3	foglio 4	particella 5	subalterno 6	categoria/qualità 7	classe 8	n. protocollo 9	anno 10

Immobile storico 11	Valore 12	Valore provvisorio 13	% possesso 14	Mesi possesso 15	Mesi esclusione o esenzione 16

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 17

Importo detrazione abitazione principale 18

Situazione al 31 dicembre 2006

posseduto 19	escluso o esente 20	riduzione 21	abitazione principale 22

Estremi del titolo: di acquisto 23 | di cessione 24

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 | INDIRIZZO 2

Dati catastali identificativi immobili

sezione 3	foglio 4	particella 5	subalterno 6	categoria/qualità 7	classe 8	n. protocollo 9	anno 10

Immobile storico 11	Valore 12	Valore provvisorio 13	% possesso 14	Mesi possesso 15	Mesi esclusione o esenzione 16

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 17

Importo detrazione abitazione principale 18

Situazione al 31 dicembre 2006

posseduto 19	escluso o esente 20	riduzione 21	abitazione principale 22

Estremi del titolo: di acquisto 23 | di cessione 24

Annotazioni

(*) Indicare: **1.** Se si tratta di terreno agricolo. **2.** Se si tratta di area fabbricabile. **3.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. **4.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili.

MODELLO N. ____ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ____ Data ____________ Firma ____________

ICI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO **2006**

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ________ Telefono PREFISSO ____ NUMERO ____

Cognome ________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ________ Data di nascita GIORNO ____ MESE ____ ANNO ____ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ________ Prov. ____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ________ C.A.P. ____ Comune ________ Prov. ____

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ________ Natura della carica ________

Cognome e nome ________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ________ C.A.P. ____ Comune ________ Prov. ____

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ________ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ________ C.A.P. ____ Comune ________

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2006: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ________

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ________ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ________ C.A.P. ____ Comune ________

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2006: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ________

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ________ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ________ C.A.P. ____ Comune ________

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2006: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ________

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) Telefono PREFISSO NUMERO

Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome Data di nascita GIORNO MESE ANNO Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune Prov.

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale Natura della carica

Cognome e nome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune Prov.

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) Codice fiscale Domicilio fiscale (o Sede legale) Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune

Situazione al 31 dicembre 2006

% possesso mesi possesso importo detrazione abit. principale posseduto esclusa o esente riduzione abitazione principale FIRMA

N. d'ordine (1) Codice fiscale Domicilio fiscale (o Sede legale) Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune

Situazione al 31 dicembre 2006

% possesso mesi possesso importo detrazione abit. principale posseduto esclusa o esente riduzione abitazione principale FIRMA

N. d'ordine (1) Codice fiscale Domicilio fiscale (o Sede legale) Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune

Situazione al 31 dicembre 2006

% possesso mesi possesso importo detrazione abit. principale posseduto esclusa o esente riduzione abitazione principale FIRMA

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 INDIRIZZO 2

Dati catastali identificativi immobili

sezione 3 foglio 4 particella 5 subalterno 6 categoria/qualità 7 classe 8 n. protocollo 9 anno 10

Immobile storico 11 Valore 12 Valore provvisorio 13 % possesso 14 Mesi possesso 15 Mesi esclusione o esenzione 16

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 17 Importo detrazione abitazione principale 18

Situazione al 31 dicembre 2006: posseduto 19 esclusa o esente 20 riduzione 21 abitazione principale 22

Estremi del titolo: di acquisto 23 di cessione 24

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 INDIRIZZO 2

Dati catastali identificativi immobili

sezione 3 foglio 4 particella 5 subalterno 6 categoria/qualità 7 classe 8 n. protocollo 9 anno 10

Immobile storico 11 Valore 12 Valore provvisorio 13 % possesso 14 Mesi possesso 15 Mesi esclusione o esenzione 16

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 17 Importo detrazione abitazione principale 18

Situazione al 31 dicembre 2006: posseduto 19 esclusa o esente 20 riduzione 21 abitazione principale 22

Estremi del titolo: di acquisto 23 di cessione 24

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 INDIRIZZO 2

Dati catastali identificativi immobili

sezione 3 foglio 4 particella 5 subalterno 6 categoria/qualità 7 classe 8 n. protocollo 9 anno 10

Immobile storico 11 Valore 12 Valore provvisorio 13 % possesso 14 Mesi possesso 15 Mesi esclusione o esenzione 16

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 17 Importo detrazione abitazione principale 18

Situazione al 31 dicembre 2006: posseduto 19 esclusa o esente 20 riduzione 21 abitazione principale 22

Estremi del titolo: di acquisto 23 di cessione 24

Annotazioni

(*) Indicare: **1.** Se si tratta di terreno agricolo. **2.** Se si tratta di area fabbricabile. **3.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. **4.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili.

MODELLO N. ____ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ____ Data ____________ Firma ____________

07A03983

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 aprile 2007.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 5.7 della Farmacopea europea.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea Europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995 1997);

Vista la risoluzione AP- CSP (06) 2 adottata in data 29 marzo 2006 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° aprile 2007 del supplemento 5.7 della Farmacopea Europea (allegato);

Ritenuto di dovere disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel supplemento 5.7 della Farmacopea Europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1, non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il Ministro: TURCO

ALLEGATO

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 5.7 DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.4.31.	Nickel in hydrogenated vegetable oils	Nickel dans les huiles végétales hydrogénées	Nichel negli oli vegetali idrogenati
2.8.18.	Determination of aflatoxin B_1 in herbal drugs	Dosage de l'aflatoxine B_1 dans les drogues Végétales	Determinazione dell'aflatossina B_1 nelle droghe vegetali

MONOGRAFIE

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Natrii molybdatis (^{99}Mo) fissione formati solutio	(1923)	Sodium molybdate (^{99}Mo) solution (fission)	Sodium (molybdate (^{99}Mo) de) obtenu par fission, solution de	Sodio molibdato (^{99}Mo) ottenuto per fissione soluzione

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Ferrosi sulfas desiccatus	(2340)	Ferrous sulphate, dried	Ferreux (sulfate) desséché	Ferroso solfato essiccato
Helium	(2155)	Helium	Hélium	Elio
Hydrocodoni hydrogenotartras 2.5-hydricus	(1784)	Hydrocodone hydrogen tartrate 2.5-hydrate	Hydrocodone (hydrogénotartrate d') 2,5-hydraté	Idrocone idrogenotartrato 2,5-diidrato
Leflumidum	(2330)	Leflunomide	Léflunomide	Leflunomide
Olibanum indicum	(2310)	Indian frankincense	Encens indien	Incenso indiano
Opii extractum siccum normatum	(1839)	Opium dry extract, standardised	Opium (extrait sec titré d')	Oppio estratto secco titolato
Opii tinctura normata	(1841)	Opium tincture, standardised	Opium (teinture titrée d'	Oppio tintura titolata
Pelargonii radix	(2264)	Pelargonium root	Pélargonium (racine de)	Pelargonio radice
Spectinomycini sulfas tetrahydricus ad usum veterinarium	(1658)	Spectinomycin sulphate tetrahydrate for veterinary use	Spectinomycine (sulfate de) tétrahydraté pour usage Vétérinaire	Spectinomicina solfato tetraidrata per uso veterinario
Tamsulosini hydrochloridum	(2131)	Tamsulosin hydrochloride	Tamsulosine (chlorhydrate de)	Tamsulosina cloridrato
Tibolonum	(1739)	Tibolone	Tibolone	Tibolone
Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum	(1898)	Valerian dry hydroalcoholic extract	Valériane (extrait hydroalcoolique sec de)	Valeriana estratto idroalcoolico secco (*sostituisce la monografia nazionale della FU XI ed.*)
Valerianae tinctura	(1899)	Valerian tincture	Valériane (teinture de)	Valeriana tintura
Yohimbini hydrochloridum	(2172)	Yohimbine hydrochloride	Yohimbine (chlorhydrate de)	Yombina cloridrato

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.2.1.	Clarity and degree of opalescence of liquids	Limpidité et degré d'opalescence des liquides	Limpidezza e grado di opalescenza dei liquidi
2.5.12.	Water: semi-micro determination	Semi-microdosage de l'eau	Semi-micro determinazione dell'acqua
2.7.6.	Assay of diphtheria vaccine (adsorbed)	Titrage de l'activité du vaccin diphtérique adsorbé	Dosaggio del vaccino difterico adsorbito
2.7.8.	Assay of tetanus vaccine (adsorbed)	Titrage de l'activité du vaccin tétanique adsorbé	Dosaggio del vaccino tetanico adsorbito
4.	Reagents (*cumulativ list*)	Réactifs (*list cumulative*)	Reattivi (*indice cumulativo*)

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Corpora ad usum pharmaceuticum	(2034)	Substances for pharmaceutical use	Substances pour usage pharmaceutique	Sostanze per uso farmaceutico
Immunosera ex animale ad usum humanum	(0084)	Immunosera for human use, animal	Immunosérums d'origine animale pour usage humain	Sierimmuni di origine animale per uso umano

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae inactivatum	(1207)	Feline viral rhinotracheitis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la rhinotrachéite virale du chat	Vaccino inattivato della rinotracheite virale del gatto
Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae vivum cryodesiccatum	(1206)	Feline viral rhinotracheitis vaccine (live)	Vaccin vivant cryodesséché de la rhinotrachéite virale du chat	Vaccino vivo della rinotracheite virale del gatto

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum methacrylicum et ethylis acrylas polymerisatum 1:1	(1128)	Methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1)	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1)	Acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1)
Amiodaroni hydrochloridum	(0803)	Amiodarone hydrochloride	Amiodarone (chlorhydrate d')	Amiodarone cloridrato
Calcii hydrogenophosphas anhydricus	(0981)	Calcium hydrogen phosphate, anhydrous	Calcium (hydrogénophosphate de) anhydre	Calcio fosfato dibasico anidro
Calcii hydrogenophosphas dihydricus	(0116)	Calcium hydrogen phosphate dihydrate	Calcium (hydrogénophosphate de) dihydraté	Calcio fosfato dibasico diidrato
Carmellosum natricum conexum	(0985)	Croscarmellose sodium	Croscarmellose sodique	Croscarmellosa sodica
Cefazolinum natricum	(0988)	Cefazolin sodium	Céfazoline sodique	Cefazolina sodica
Ceftriaxonum natricum	(0991)	Ceftriaxone sodium	Ceftriaxone sodique	Ceftriaxone sodico
Cefuroximum axetili	(1300)	Cefuroxime axetil	Céfuroxime axétil	Cefuroxima axetile
Cellulosi pulvis	(0315)	Cellulose, powdered	Cellulose en poudre	Cellulosa polvere
Cellulosum microcristallinum	(0316)	Cellulose, microcrystalline	Cellulose microcristalline	Cellulosa microcristallina
Cloxacillinum natricum	(0661)	Cloxacillin sodium	Cloxacilline sodique	Cloxacillina sodica
Cladribinum	(2174)	Cladribine	Cladribine	Cladribina
Cynara folium	(1866)	Artichoke leaf	Artichaut (feuille de)	Carciofo foglia

Dinitrogenii oxidum	(0416)	Nitrous oxide	Azote (protoxyde d')	Azoto protossido
Erythromycini lactobionas	(1098)	Erythromycin lactobionate	Érythromycine (lactobionate d')	Eritromicina lattobionato
Ethylis parahydroxybenzoas natricum	(2134)	Ethyl parahydroxybenzoate sodium	Ethyle (parahydroxybenzoate d') sodique	Etile paraidrossibenzoato sodico
Glutathionum	(1670)	Glutathione	Glutathion	Glutatione
Glyceroli distearas	(1428)	Glycerol distearate	Glycérol (distéarate de)	Glicerolo distearato
Glyceroli monostearas 40–55	(0495)	Glycerol monostearate 40-55	Glycérol (monostéarate de) 40-55	Glicerolo monostearato 40-55
Glycinum	(0614)	Glycine	Glycine	Glicina
Hypromellosum	(0348)	Hypromellose	Hypromellose	Ipromellosa
Interferoni alfa-2 solutio concentrata	(1110)	Interferon alfa-2 concentrated solution	Interféron alfa-2 (solution concentrée d')	Interferone alfa-2 soluzione concentrata
Iotrolanum	(1754)	Iotrolan	Iotrolane	Iotrolan
Lactosum anhydricum	(1061)	Lactose, anhydrous	Lactose anhydre	Lattosio anidro
Lactosum monohydricum	(0187)	Lactose monohydrate	Lactose monohydraté	Lattosio monoidrato
Levodropropizinum	(1535)	Levodropropizine	Lévodropropizine	Levodropropizina
Mepyramini maleas	(0278)	Mepyramine maleate	Mépyramine (maléate de)	Mepiramina maleato
Methylcellulosum	(0345)	Methylcellulose	Méthylcellulose	Metilcellulosa
Minocyclini hydrochloridum	(1030)	Minocycline hydrochloride dihydrate	Minocycline (chlorhydrate de) dihydraté	Minociclina cloridrato diidrata
Moranteli hydrogenotartras ad usum veterinarium	(1546)	Morantel hydrogen tartrate for veterinary use	Morantel (hydrogénotartrate de) pour usage vétérinaire	Morantel idrogeno tartrato per uso veterinario
Naloxoni hydrochloridum dihydricum	(0729)	Naloxone hydrochloride dihydrate	Naloxone (chlorhydrate de) dihydraté	Naloxone cloridrato diidrato
Natrii calcii edetas	(0231)	Sodium calcium edetate	Sodium (calcium édétate de)	Sodio calcio edetato
Natrii stearas	(2058)	Sodium stearate	Sodium (stéarate de)	Sodio stearato (*sostituisce la monografia nazionale della FU XI ed.*)
Nimesulidum	(1548)	Nimesulide	Nimésulide	Nimesulide
Noradrenalini hydrochloridum	(0732)	Noradrenaline hydrochloride	Noradrénaline (chlorhydrate de)	Noradrenalina cloridrato
Noradrenalini tartras	(0285)	Noradrenaline tartrate	Noradrénaline (tartrate de)	Noradrelina tartrato
Paroxetini hydrochloridum hemihydricum	(2018)	Paroxetine hydrochloride hemihydrate	Paroxétine (chlorhydrate de) hémihydraté	Paroxetina cloridrato emidrato
Paroxetini hydrochloridum anhydricum	(2283)	Paroxetine hydrochloride, anhydrous	Paroxétine (chlorhydrate de) anhydre	Paroxetina cloridrato anidra
Phenylephrini hydrochloridum	(0632)	Phenylephrine hydrochloride	Phényléphrine (chlorhydrate de)	Fenilefrina cloridrato
Phenylephrinum	(1035)	Phenylephrine	Phényléphrine	Fenilefrina
Spectinomycini hydrochloridum	(1152)	Spectinomycin hydrochloride pentahydrate	Spectinomycine (chlorhydrate de) pentahydraté	Spectinomicina cloridrato pentaidrata
Sultamicillini tosilas dihydricus	(2212)	Sultamicillin tosilate dihydrate	Sultamicilline (tosilate de) dihydraté	Sultamicillina tosilato diidrata
Sultamicillinum	(2211)	Sultamicillin	Sultamicilline	Sultamicillina
Timololi maleas	(0572)	Timolol maleate	Timolol (maléate de)	Timololo maleato
Trimethoprimum	(0060)	Trimethoprim	Triméthoprime	Trimetoprim
Tuberculini aviarii derivatum proteinosum purificatum	(0535)	Tuberculin purified protein derivative, avian	Tuberculine aviaire (dérivé protéinique purifié de)	Tubercolina aviaria derivato proteico purificato
Tuberculini bovini derivatum proteinosum purificatum	(0536)	Tuberculin purified protein derivative, bovine	Tuberculine bovine (dérivé protéinique purifié de)	Tubercolina bovina derivato proteico purificato
Valerianae radix	(0453)	Valerian root	Valériane (racine de)	Valeriana radice
Vecuronii bromidum	(1769)	Vecuronium bromide	Vécuronium (bromure de)	Vecuronio bromuro

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.9.3.	Dissolution test for solid dosage forms	Essai de dissolution des formes solides	Saggio di dissoluzione per le forme farmaceutiche solide

MONOGRAFIE

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Iobenguani (^{123}I) solutio iniectabilis	(1113)	Iobenguane (^{123}I) injection	Iobenguane (^{123}I) (solution injectable d')	Iobenguano (^{123}I) preparazione iniettabile
Iobenguani (^{131}I) solutio iniectabilis ad usum diagnosticum	(1111)	Iobenguane (^{131}I) injection for diagnostic use	Iobenguane (^{131}I) (solution injectable d') à usage diagnostique	Iobenguano (^{131}I) preparazione iniettabile per uso diagnostico
Iobenguani (^{131}I) solutio iniectabilis ad usum therapeuticum	(1112)	Iobenguane (^{131}I) injection for therapeutic use	Iobenguane (^{131}I) (solution injectable d') à usage thérapeutique	Iobenguano (^{131}I) preparazione iniettabile per uso terapeutico

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum ursodeoxycholicum	(1275)	Ursodeoxycholic acid	Ursodésoxycholique (acide)	Acido ursodesossicolico
Bromazepamum	(0879)	Bromazepam	Bromazépam	Bromazepam
Brotizolamum	(2197)	Brotizolam	Brotizolam	Brotizolam
Cefuroximum natricum	(0992)	Cefuroxime sodium	Céfuroxime sodique	Cefuroxima sodica
Ciclosporinum	(0994)	Ciclosporin	Ciclosporine	Ciclosporina
Colistimethatum natricum	(0319)	Colistimethate sodium	Colistiméthate sodique	Colistimetato sodico
Colistini sulfas	(0320)	Colistin sulphate	Colistine (sulfate de)	Colistina solfato
Echinacea angustifolia radix	(1821)	Narrow-leaved coneflower root	Echinacea angustifolia (racine d')	Echinacea angustifolia radice
Echinacea pallida radix	(1822)	Pale coneflower root	Echinacea pale (racine d')	Echinacea pallida radice
Echinaceae purpuraee herba	(1823)	Purple coneflower herb	Echinacea purpurea (parties aériennes fleuries d')	Echinacea purpurea parti aeree fiorite
Echinaceae purpuraee radix	(1824)	Purple coneflower root	Echinacea purpurea (racine d')	Echinacea purpurea radice
Graminis rhizoma	(1306)	Cough grass rhizome	Chiendent (rhizome de)	Gramigna rizoma sodica (*la correzione riguarda solo il testo francese*)
Magnesii lactas dihydricus	(2160)	Magnesium lactate dihydrate	Magnésium (lactate de) dihydraté	Magnesio lattato diidrato
Metoclopramidum	(1348)	Metoclopramide	Métoclopramide	Metoclopramide
Millefolii herba	(1382)	Yarrow	Achillée millefeuille	Achillea millefoglie
Mometasoni furoas	(1449)	Mometasone furoate	Mométasone (furoate de)	Mometasone furoato
Olsalazinum natricum	(1457)	Olsalazine sodium	Olsalazine sodique	Olsalazina sodica
Oxybutynini hydrochloridum	(1354)	Oxybutynin hydrochloride	Oxybutynine (chlorhydrate d')	Oxibutinina cloridrato
Plantaginis ovatae seminis tegumentum	(1334)	Ispaghula husk	Ispaghul (graine d'), tégument de la	Ispagula tegumento
Polymyxini B sulfas	(0203)	Polymyxin B sulphate	Polymyxine B (sulfate de)	Polimixina B solfato
Povidonum	(0685)	Povidone	Povidone	Povidone
Pyrrolidum	(2180)	Pyrrolidone	Pyrrolidone	Pirrolidone
Silybi mariani fructus	(1860)	Milk-thistle fruit	Chardon marie	Cardo mariano frutto (*sostituisce la monografia nazionale della FU XI ed.*)
Temazepamum	(0954)	Temazepam	Témazépam	Temazepam

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO NEL SUPPLEMENTO 5.7

MONOGRAFIE

Vaccini per uso veterinario

n.	Inglese	Francese	Italiano
1206	Feline viral rhinotracheitis vaccine (live) *previously* Feline viral rhinotracheitis vaccine (live), freeze-dried	Vaccin vivant de la rhinotrachéite virale du chat *en remplacement de* Vaccin vivant cryodesséché de la rhinotrachéite virale du chat	Vaccino vivo della rinotracheite virale del gatto *in sostituzione di* Vaccino vivo liofilizzato della rinotracheite virale del gatto

Monografie

n.	Inglese	Francese	Italiano
1030	Minocycline hydrochloride dihydrate *previously* Minocycline hydrochloride	Minocycline (chlorhydrate de) dihydraté *en remplacement de* Minocycline (chlorhydrate de)	Minociclina cloridrato diidrata *in sostituzione di* Minociclina cloridrato

TESTI ELIMINATI

Il testo riportato di seguito è eliminato dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 gennaio 2007

CAPITOLI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.9.13.	Limit test of particle size by microscopy	Essai limite de taille des particules par microscopie	Saggio limite delle dimensioni delle particelle mediante microscopia

Il testo riportato di seguito é eliminato dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2006

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Glucagonum	(0612)	Glucagon	Glucagon	Glucagone

07A03995

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 27 marzo 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Lecce è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 27 marzo 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo Ufficio con nota prot. n. 0713/2007/PRA del 28 marzo 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, con nota prot. n. 1802/2007 Protinfo del 28 marzo 2007, ha proposto l'emissione dell'atto accertativo della chiusura dell'ufficio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 17 aprile 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A03986

PROVVEDIMENTO 17 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia;

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 27 marzo 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Foggia è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 27 marzo 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo Ufficio con nota prot. Dip. 1/450 del 21 marzo 2007, e cnfermata con nota di pari protocollo in data 4 aprile 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, con nota prot. Div. Gab. n. 2332 del 22 marzo 2007, ha autorizzato la chiusura dell'Ufficio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 17 aprile 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A03987

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato, per il giorno 27 marzo 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Macerata, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 24 marzo 2007 prot. 738/U/AG/07 ha segnalato, per la giornata del 27 marzo 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Macerata a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Macerata, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 24 aprile 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A03988

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 20 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara per il giorno 30 marzo 2007.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione dei lavoratori allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali RdB - Cub il 30 marzo 2007 ha comportato la chiusura dei servizi catastali per l'intera giornata. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara n. 2705 in data 2 aprile 2007, sono stati comunicati la causa e il periodo della chiusura dell'ufficio; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

L'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 227 in data 13 aprile 2007, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 20 aprile 2007

Il direttore regionale: CESÀRO

07A03994

PROVVEDIMENTO 20 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Firenze per il giorno 30 marzo 2007.

Motivazioni dell'atto.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: un guasto del sistema informatico, verificatosi nel

pomeriggio del 29 marzo 2007, ha comportato il mancato funzionamento dei servizi catastali il giorno successivo. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Firenze n. 4873 in data 30 marzo 2007, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancato servizio dell'Ufficio; il suddetto malfunzionamento può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, con delibera protocollo n. 226 in data 13 aprile 2007, ha espresso parere favorevole riguardo al presente atto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 20 aprile 2007

Il direttore regionale: CESÀRO

07A03993

DETERMINAZIONE 26 aprile 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia - area servizi catastali e pubblicità immobiliare e della sezione staccata di Sarzana - area servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 30 marzo 2007, prot. n. 3542, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso Ufficio provinciale e della sezione staccata di Sarzana;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi allo sciopero indetto dalle OO.SS. nel giorno 30 marzo 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative degli Uffici;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 24 aprile 2007, prot. n. 4987;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali dei sotto indicati uffici come segue:

il giorno 30 marzo 2007, regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia - area servizi di pubblicità immobiliare e catastali e sezione staccata di Sarzana - area servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 26 aprile 2007

Il direttore regionale: GRIFFA

07A04023

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 7 maggio 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Emendamento all'art. 49 della Costituzione per l'introduzione del metodo delle primarie».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede di «Cittadinanzattiva Onlus» - via Flaminia n. 53 - 00196 Roma - tel. 06367181.

07A04034

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata e ad altre forme di criminalità, firmato a Nicosia il 28 giugno 2002.

Il giorno 13 aprile 2007 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata e ad altre forme di criminalità, firmato a Nicosia il 28 giugno 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 dicembre 2005, n. 274, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2006.

In conformità all'art. 16, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 27 luglio 2006.

07A03998

Rilascio di *exequatur*

In data 16 aprile 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Piero Tacconi, console onorario della Repubblica di Slovenia in Firenze.

07A04008

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 aprile 2007

Dollaro USA	1,3643
Yen	162,76
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5821
Corona ceca	28,166
Corona danese	7,4501
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68225
Fiorino ungherese	245,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6980
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7786
Nuovo leu romeno	3,3122
Corona svedese	9,1435
Corona slovacca	33,655
Franco svizzero	1,6431
Corona islandese	87,67
Corona norvegese	8,1380
Kuna croata	7,3675
Rublo russo	35,0600
Nuova lira turca	1,8241
Dollaro australiano	1,6423
Dollaro canadese	1,5235
Yuan cinese	10,5235
Dollaro di Hong Kong	10,6701
Rupia indonesiana	12384,43
Won sudcoreano	1267,64
Ringgit malese	4,6670
Dollaro neozelandese	1,8385
Peso filippino	64,497
Dollaro di Singapore	2,0683
Baht tailandese	44,610
Rand sudafricano	9,5915

Cambi del giorno 30 aprile 2007

Dollaro USA	1,3605
Yen	162,82
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5826
Corona ceca	28,123
Corona danese	7,4505
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68270
Fiorino ungherese	247,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7810
Nuovo leu romeno	3,3293
Corona svedese	9,1523
Corona slovacca	33,727
Franco svizzero	1,6458
Corona islandese	87,44
Corona norvegese	8,1265
Kuna croata	7,3615
Rublo russo	35,0100
Nuova lira turca	1,8540
Dollaro australiano	1,6427
Dollaro canadese	1,5187
Yuan cinese	10,4812
Dollaro di Hong Kong	10,6396
Rupia indonesiana	12357,42
Won sudcoreano	1266,49
Ringgit malese	4,6556
Dollaro neozelandese	1,8393
Peso filippino	64,590
Dollaro di Singapore	2,0679
Baht tailandese	44,645
Rand sudafricano	9,5946

Cambi del giorno 2 maggio 2007

Dollaro USA	1,3588
Yen	163,28
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5826
Corona ceca	28,127
Corona danese	7,4523
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68210
Fiorino ungherese	246,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6987
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7689
Nuovo leu romeno	3,3266
Corona svedese	9,1650
Corona slovacca	33,662
Franco svizzero	1,6518
Corona islandese	86,91
Corona norvegese	8,1265
Kuna croata	7,3555
Rublo russo	34,9870
Nuova lira turca	1,8450
Dollaro australiano	1,6450
Dollaro canadese	1,5096
Yuan cinese	10,4681
Dollaro di Hong Kong	10,6260
Rupia indonesiana	12327,71
Won sudcoreano	1263,75
Ringgit malese	4,6498
Dollaro neozelandese	1,8398
Peso filippino	64,788
Dollaro di Singapore	2,0730
Baht tailandese	44,374
Rand sudafricano	9,5689

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A04035

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione dell'istituzione scolastica «Beijing World Youth Academy - Pechino - Cina», nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 24 aprile 2007 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: «Beijing World Youth Academy - Pechino - Cina».

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

07A03992

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 2, adottata in data 24 gennaio 2007 dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI.

Con ministeriale n. 24/IX/0006397/PG-L-30 del 24 aprile 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 24 gennaio 2007, recante modifiche varie al «Regolamento delle prestazioni previdenziali».

07A03996

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-105) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 5 0 8 *

€ 1,00